

Spett.le **Ministero della cultura**
Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di ripresa e resilienza
pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e p.c.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
pec: va@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
pec: compniec@pec.mite.gov.it

Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro della Cultura
pec: udcm@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Molise
pec: sabap-mol@pec.cultura.gov.it

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP

Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della DG ABAP

Regione Molise
pec: regionemolise@cert.regione.molise.it

Oggetto: **[ID 9551]** Progetto di un impianto fotovoltaico della potenza complessiva di 62,75 MW + 20 MW di accumulo integrato con agricoltura nei Comuni di Rotello, Santa Croce di Magliano e San Giuliano di Puglia (CB), con cavidotto 36 kV e nuovo ampliamento S.E. "Rotello 36 kV" sita nel Comune di Rotello (CB) – proponente Star Molise s.r.l. – **Controdeduzioni al parere MIC_SS-PNRR/29/02/2024_0007210-P**

Il sottoscritto Mario Palma, nato a Napoli il 04/11/1976 - C.F.: PLMMRA76S04F8390, in qualità di Amministratore Unico della società Star Molise s.r.l. P.IVA: 09898851218, in relazione alla procedura in oggetto, di seguito intende riscontrare il Parere istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR pervenuto in fase di consultazione al pubblico e pubblicato sul portale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Codice Elaborato MASE-2024-0039642 del 05/03/2024.

La scrivente Società intende fornire puntuale riscontro alle considerazioni espresse dal Ministero della Cultura, attraverso la Soprintendenza Speciale per il Piano nazionale di

Ripresa e Resilienza, che hanno generato un PARERE CONTRARIO alla realizzazione del Progetto in oggetto.

Pertanto, al fine di confutare le conclusioni a cui è pervenuta la Soprintendenza, si procede con l'analizzare analiticamente ogni singolo paragrafo del Parere in argomento, e precisamente:

1. **SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO**
 - 1.2.1 Beni archeologici.
 - 1.2.2 Beni paesaggistici e Beni architettonici
2. **ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO.**
3. **ANALISI DELLA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA DELL'IMPIANTO.**
4. **VALUTAZIONE IN MERITO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO: AREE IDONEE.**
5. **CONCLUSIONI.**

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

1.3 Beni archeologici.

La situazione vincolistica è interconnessa alle tematiche riguardanti i **Beni paesaggistici**, i **Beni architettonici** ed i **Beni archeologici**.

Si procede preliminarmente all'analisi dei **Beni archeologici** al fine di evidenziare l'assenza di impatti negativi generati dalla realizzazione del progetto in esame, partendo dal presupposto che il progetto è naturalmente assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10.

Il punto di partenza è rappresentato dai documenti ufficiali rilasciati dai comuni di Santa Croce di Magliano (CB) e San Giuliano di Puglia, ovvero i certificati di destinazione urbanistica (di seguito "CDU").

Prima di elencare nel dettaglio i Certificati, si riporta uno schema utile all'identificazione territoriale dei vari Lotti di intervento:

Nel territorio di Santa Croce di Magliano (CB) sono presenti i seguenti campi:

- Sottocampo Santa Croce in loc. Mariano;
- Sottocampo Paladino in località Colle Passone;

- Sottocampo Casciano in loc. Terravecchia;
- Sottocampo Melanico in località Masseria Baccari.

Nel territorio di San Giuliano (CB):

- Sottocampo Malafede di 26,67 ha in loc. Masseria Ianiri.

Di seguito si riportano i CDU dei vari lotti:

- il CDU n. 7/2023 relativo ai lotti Casciano e Melanico, comune di Santa Croce di Magliano (CB);
- il CDU n. 5/2023 relativo al lotto Paladino_Santa Croce di Magliano (CB);
- il CDU n. 8/2023 relativo al lotto Santa Croce;
- il CDU n. 6/2023 relativo al lotto Paladino;
- il CDU relativo al lotto Malafede del 13/02/2024.

Dall'analisi dei CDU si evince innanzitutto l'assenza di qualsiasi tipo di vincolo, data l'avvenuta ricognizione dei vincoli paesaggistici e monumentali di cui alla parte II e III del D. Lgs. 42/2004 e se ne attesta l'assenza in conformità al punto 14.9 del D.M. 10 settembre 2010.

Inoltre, va sottolineato che nei CDU è espressamente dichiarato che nelle aree oggetto di studio per il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica *“non vi sono tratturi di qualsiasi tipo appartenenti al demanio pubblico”*.

Nel CDU relativo al lotto Malafede viene confermato quanto precedentemente dichiarato, con indicazione della sola presenza del tratturo Celano-Foggia che dista circa 500 m dall'area effettiva dell'impianto, che comunque non interferisce con la fascia di rispetto tratturale, così come si evince dagli elaborati grafici di seguito inseriti.

Si riporta di seguito uno stralcio dell'elaborato *“TDA-04_Vincoli architettonici e archeologici”* facente parte della documentazione presentata ai fini della valutazione del progetto.




Figura 1: Stralcio TDA-04-Vincoli architettonici e archeologici

Dallo stralcio di tavola qui rappresentato, si evince chiaramente che le aree di progetto identificate dal retino rosso sono effettivamente distanti dalla fascia di rispetto dei tratturi presenti all'interno della "Carta della Trasformabilità P1" e della "Carta dei vincoli, dei demani, delle proprietà collettive", facenti parte del P.T.P.A.A.V. n. 2 "Lago di Guardialfiera – Fortore Molisano".

Gli stralci delle carte sono riportati rispettivamente negli elaborati a corredo del progetto denominati: "TDA-01_a_Vincoli P.T.P.A.A.V." e "TDA-01_b_Vincoli P.T.P.A.A.V."

Tornando ad analizzare lo stralcio inserito in fig. 1, la presenza dell'area definita dal retino verde, esclusa dall'installazione delle strutture, enfatizza ulteriormente la distanza dell'Impianto dal tratturo Celano Foggia.

Per quanto riguarda gli altri sottocampi che definiscono il progetto nella sua interezza, si ribadisce che i documenti rilasciati dal comune di Santa Croce di Magliano e dal comune di San Giuliano di Puglia sono liberi da qualsiasi tipo di vincolo.

Il territorio circostante, così come si evince dalle carte del Piano Paesistico prima citate, evidenzia una serie di elementi tutelati ai sensi della parte II e III del D. Lgs. 42/2004, in relazione ai beni archeologici.

In particolare, di seguito si riporta lo stralcio della carta della trasformabilità P1 con i lotti di progetto evidenziati, da cui chiaramente si evince che le aree in questione sono del tutto lontane da tutti gli elementi che sono tutelati dal punto di vista archeologico.




Figura 2: Stralcio elaborato TDA-16_Distanze da elementi areali PTPAAV.2

Inoltre, nello stralcio inserito in figura, vengono poste in evidenza le distanze dei 5 sottocampi dagli elementi areali identificati nella legenda della carta della trasformabilità P1 del P.T.P.A.A.V., volte a sottolineare la NON interferenza dei lotti con gli stessi elementi.

L'elaborato grafico a cui lo stralcio fa riferimento è allegato alla nota di riscontro (TDA-16_Distanze da elementi areali PTPAAV.2).

Si ribadisce, pertanto, che i sottocampi in progetto NON interferiscono con alcuna delle evidenze inserite in mappa, ovvero:

- E31 art. 7.6c7 – aree archeologiche costituite da elementi rimovibili, ritrovamenti sparsi in località “C.da Melanico;
- E48 art. 7.11°17 – Elementi di interesse storico urbanistico ed architettonico – edifici a carattere religioso – Badia di santa Maria di Melanico.
- Tratturi con fascia di rispetto_art.7.10.


Qui si anticipa quanto sarà meglio e dettagliatamente illustrato successivamente, ovvero che i lotti in questione sono al di fuori del buffer identificato dall’art. 142, comma 1, lett. c riguardante la tutela dei corsi d’acqua inclusi nell’elenco delle acque pubbliche.

Con riguardo alle evidenze sollevate nel parere *de quo* in merito alla presenza dei tratturi (Celano Foggia e S. Andrea di Biferno), tutelati dalla parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio e dal DM 15/06/1976, si riporta di seguito il PARERE PROT. N. 64496 DEL 14.04.23 REGIONE MOLISE – II DIPARTIMENTO – UFFICIO GESTIONE DEI SUOLI TRATTURALI E DELLE TERRE CIVICHE (prot. MASE n. 59777 del 14.04.23).








“L’ufficio gestione dei suoli tratturali e delle terre civiche della Regione Molise, in relazione all’interessamento da parte del cavidotto del Demanio Tratturi, con proprio parere prot. n. 64496 del 14.04.23, esprime:

1. *in relazione alla L.R. n. 9 del 11/04/1997, preventivo parere favorevole in quanto l’intervento risulta compreso nell’ambito degli usi ritenuti compatibili con le norme di gestione del Demanio Tratturi della Regione Molise;”*



Sul medesimo tema, inoltre, si riporta lo stralcio dell’elaborato “TDA-01_b_Vincoli P.T.P.A.A.V.”, contenente la carta dei vincoli, dei demani, delle proprietà collettive, dal quale, come verrà mostrato infra, si evince che tutti i lotti costituenti il progetto in questione, sono esclusi dalle zone evidenziate dai retini che identificano le aree tutelate.



LEGENDA

-  vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)
-  vincolo di immodificabilità temporanea
-  vincolo paesaggistico (L.1497/39 - art.1 L.431/85)
-  vincolo archeologico (L.1089/39)
-  vincolo sismico (L.64/1974)
-  usi civici
-  servitù tecnologiche

FASCE ALTIMETRICHE

-  0 - 200 mt
-  200 - 400 mt
-  400 - 600 mt
-  oltre 600 mt







-  campi fotovoltaici
-  area esclusa dall'installazione di strutture
-  cabine di vettoramento
-  cavidotto
-  SE Rotello 380
-  SE Rotello 36kV

Figura 3: Stralcio elaborato TDA-01_b_Vincoli P.T.P.A.A.V.

La scrivente Società ritiene del tutto contestabile la dichiarazione riportata dalla Soprintendenza a **pag. 8 del Parere de quo** in base alla quale *“La realizzazione dell’intero impianto, pertanto, necessita dell’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004”*

Infatti, in riscontro a tale dichiarazione va citato il DPR DEL 13/02/2017 n. 31, intitolato *“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”* pubblicato su C.U. 22/03/2017 n. 68.

Dalla documentazione sin qui analizzata si evince, ancora una volta, che il progetto in questione non ricade in alcuna delle aree vincolate, né tantomeno in prossimità delle fasce di rispetto degli elementi tutelati.

Tale circostanza è confermata da quanto evidenziato nell’elaborato *“RDA-01_Relazione paesaggistica* facente parte della documentazione relativa al progetto, come presentata dalla Società proponente.

Con riferimento al percorso del cavidotto, come risulta dallo stralcio in fig. 3, si rileva una porzione che interferisce con il tratturo Sant’Andrea-Biferno.

A tal proposito, richiamando nuovamente il DPR 31/2017, in particolare l’allegato A (punto A.15), si riporta sinteticamente uno stralcio che evidenzia tutte le tipologie di intervento escluse dall’autorizzazione paesaggistica: *“...la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l’allaccio alle infrastrutture a rete...”*.

Quanto dichiarato vale, come si vedrà meglio in seguito, anche per l’interferenza tra il cavidotto e le due aste fluviali vincolate ai sensi dell’art. 142 lett. c) del D.Lgs. 42/2004.

Sempre in merito alla verifica della sussistenza di procedimenti di tutela, ai sensi dell'art. 13.3 DM 10/09/2010 e delle Linee Guida regione Molise allegate alla D.G.R. n. 621/2011, si riporta la nota rilasciata dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per il Molise del 21/03/2023 prot. 0003426-P, che testualmente cita: *"In riferimento alla nota inviata dalla Ditta Star Molise S.r.l. con prot. 230227 del 27/02/2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con numero di protocollo 2315 in pari data, si comunica quanto segue. Per le aree in cui ricade l'intervento in progetto non sussistono procedimenti di tutela ai sensi della parte II del D. lgs. 42/2004 in corso ovvero procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere"*.


Dalla nota appena richiamata emerge, quindi, che tutte le aree interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica né sono interessate da procedimenti in itinere. Ne deriva che il parere negativo espresso per le opere in oggetto si sia basato esclusivamente su una generica valutazione delle potenzialità del sito e non su elementi incontestabilmente certi.

Va osservato che la maggior parte dei siti censiti nel Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico - ad eccezione di quelli indicati nel modulo MOSI della relazione prodromica (elaborato RDS-02B) con i codici ROT 002, ROT 011, SNC005, SNC013, SNC 016, SNC 020 E SNC021 - derivano da segnalazioni basate esclusivamente su ricognizioni superficiali o fotointerpretazione. Nella quasi totalità dei casi, infatti, non sono state eseguite puntuali verifiche mediante indagini geofisiche o scavo archeologico. Inoltre, tutte le segnalazioni archeologiche si trovano al di fuori delle aree di progetto e a distanze tali da garantire la loro tutela.

In definitiva, senza riscontri oggettivi non si può affermare con certezza che le opere in progetto siano in grado di pregiudicare la conservazione delle eventuali evidenze archeologiche conservate nel sottosuolo, che, in ogni caso, sarebbero preventivamente individuate nella fase di indagine archeologica preventiva che viene svolta prima dell'inizio dei lavori

Ad avvalorare ulteriormente quanto appena affermato, si riporta di seguito uno stralcio tratto dal sito <http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html>, da cui risulta che nell'area

di intervento non vi sono beni architettonici vincolati e aree archeologiche ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i..




ID BENE	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROVINCIA	CLASSE
3203263	Colle Passone A	Santa Croce di Magliano	Campobasso	Archeologici di interesse culturale non verificato
3203288	Colle Passone B	Santa Croce di Magliano	Campobasso	Archeologici di interesse culturale non verificato
3054707	Ovile Baccari	Santa Croce di Magliano	Campobasso	Archeologici di interesse culturale non verificato
3054705	Casino Baccari	Santa Croce di Magliano	Campobasso	Archeologici di interesse culturale non verificato
3054709	Chiesa della Badia di Santa Maria di Melanico-Sant'Eusebio	Santa Croce di Magliano	Campobasso	Archeologici di interesse culturale non verificato

3054711	Abbazia di S. Maria di Melanico	Santa Croce di Magliano	Campobasso	Archeologici di interesse culturale non verificato
710270	Mulino Ianiri	San Giuliano di Puglia	Campobasso	Archeologici di interesse culturale non verificato

Tabella 1; Vincoli in rete, elenco dei beni racchiusi in un buffer di 1 Km dall'impianto

Si riporta di seguito uno stralcio dell'elaborato grafico "TDA-04_Vincoli Architettonici e Archeologici" da cui si evince che i lotti in progetto non interferiscono con le zone vincolate.



LEGENDA

- campi fotovoltaici
- area esclusa dall'installazione di strutture
- cabine di vettoriamento
- cavidotto
- SE Rotello 380
- SE Rotello 36kV
- tratturo
- fascia di rispetto - 50 m
- centri urbani
- vincolo archeologico
- vincolo architettonico

fonti: - Beni culturali - Vincoli in rete
- Beni culturali - Regione Molise

Figura 4: Stralcio TDA-04_Vincoli architettonici e archeologici

A pagina 8 del Parere che qui si riscontra, e nello specifico **al paragrafo 1.3**, vengono analizzati i Beni Archeologici, presenti nelle zone limitrofe all'impianto e la Soprintendenza testualmente afferma: *"1.3.a L'intero impianto si inserisce in un contesto territoriale segnato dal Tratturo Celano Foggia e dal S.Andrea Biferno che si diparte dal precedente in loc. S.Andrea, proprio in adiacenza al Campo Malafede. Entrambi i tratturi sono sottoposti a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con D.M. 15/06/1976. Inoltre il Campo Santa Croce e il Campo Paladino distano, rispettivamente, distano circa 200 m e 400 m dal Tratturo S.Andrea Biferno. 1.3.b A distanza di circa 15 m dal Campo Paladino è presente l'area archeologica di Colle Passone sottoposta a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con DDR n.8 del 14/02/2013; 1.3.c A distanza di circa 350 m dal Campo Melanico è presente l'area archeologica di Melanico sottoposta a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con DDR n.7 del 14/02/2013"*.

A tale riguardo, **premessa la non interferenza diretta con i beni tutelati dalla parte II e III del Codice 42/2004**, come dimostrato nelle pagine precedenti, va fatto rilevare che le distanze menzionate in questo paragrafo vanno considerate in relazione a quanto specificato dal D. Lgs. 199/2021, art. 20, c. 8 **per la definizione di "area idonea"**.

A pag. 20 del Parere in riscontro si legge che:

"Con riferimento al D.lgs. 199/21 art. 20 co.8 e modificate dall'art 47 del DL n. 13 del 2023, ora Legge n. 41/23, si rileva che il progetto non ricade in area idonea, in quanto ricompreso nel PTPAAV n. 2 (sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 136 della parte III del D.lgs. 42/2004 per quanto disposto dall'Art. 8 comma 1 della L.R. n. 24 del 16.12.1989).

Si rilevano infatti le seguenti interferenze:

– il cavidotto di connessione ricalca per un tratto il tracciato del tratturo Sant'Andrea-Biferno tutelato con DM 15/06/1976;

– I campi fotovoltaici Santa Croce e Paladino ricadono parzialmente all'interno dell'area di rispetto di 500 m dal suddetto tratturo;

– Il campo fotovoltaico Malafede rientra nell'area di rispetto di 500 m del tratturo Celano-Foggia anch'esso tutelato con DM 15/06/1976;

– Il campo fotovoltaico Paladino rientra nella fascia di rispetto dell'area archeologica di Colle Passone (ubicata 145 m a NE) sottoposta a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con DDR n.8 del 14/02/2013;

– Il campo fotovoltaico Melanico rientra nella fascia di rispetto dell'area archeologica di Melanico sottoposta a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con DDR n.7 del 14/02/2013;

– Il cavidotto intercetta, inoltre, il Torrente Tona e il Vallone Covarello, affluenti del Fiume Fortore tutelati ai sensi dell'art. 142 let. c) del D.Lgs. 42/2004".

La circostanza che le aree di progetto ricadano all'interno della fascia di 500 metri non ha alcuna valenza significativa dal punto di vista archeologico, considerato che da nessun elaborato progettuale si evince che le aree di progetto siano state considerate idonee.

Per meglio chiarire il concetto, si riporta uno stralcio dell'art. 20, c. 8, lett. c-quater del Decreto Legislativo 199/2021:

“8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”.

Ciò posto, poiché nel caso del progetto in oggetto l'impianto ricade all'interno della fascia di 500 m dei beni tutelati, i siti scelti per la progettazione non sono individuati come AREE IDONEE. Resta inteso che il comma 7 del medesimo art. 20 recita **“Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”**

Inoltre, si riporta il punto 2. del riscontro che la scrivente società ha prodotto a seguito della richiesta di integrazione documentale pervenuta dalla Regione Molise con nota prot. n. 50964/2023 del 21/03/2023:

“In riferimento alla verifica di rispondenza rispetto a quanto previsto con la DGR 187/2022: La novella disposizione di cui all'art.6 del DL 50 del 17/05/2022 e successiva Legge 91 del

15.07.2022 ha modificato l'art. 20 del D.Lgs 199/21, che ha di fatto annullato tutte le precedenti Leggi o regolamenti regionali che individuavano aree non idonee, nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, che recita "Con uno o più decreti del MITE di concerto con il MIC, e il MiPAF, previa intesa in sede di Conferenza unificata, saranno stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili". Pertanto, ad oggi, in assenza dei criteri da definire da parte del MiTe, ai sensi del comma 6 dell'art. 20, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione. Quindi, si definiscono idonee "tout court" tutte le aree di cui al comma 8. Inoltre, non possono essere definite NON idonee le aree non incluse al comma 8, ai sensi del precedente comma 7, che infatti recita: "Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee".

In ogni caso, si ribadisce che i lotti di progetto sono al di fuori delle aree vincolate ai sensi della parte II e III del 42/2004, come sarà di seguito ancora una volta dimostrato.

La scrivente società ritiene che nel parere espresso dal MiC non sia stato valutato alcun ulteriore grado di approfondimento delle indagini, come previsto dalla normativa sull'archeologia preventiva.

Invero, le "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico" approvate con D.P.C.M. 14 febbraio 2022" prevedono, all'art. 4, una serie di fasi funzionali, i cui esiti integrano la progettazione di fattibilità dell'opera, laddove ogni fase funzionale è attivata in ragione dell'esito positivo della fase precedente.

"Nei casi in cui, sulla base dei dati raccolti, l'opera in fase di progettazione ricada in aree con rischio archeologico medio o alto, devono essere individuate le indagini più adeguate, in particolare saggi e scavi, per definire l'effettivo impatto sui depositi archeologici presenti nel sottosuolo" (Linee guida, punto 5.1).

Inoltre, *"qualora dalla documentazione trasmessa nella fase prodromica, risulti la presunzione di un interesse archeologico nell'area prescelta per la realizzazione*

dell'opera il soprintendente, entro il termine previsto, attiva la procedura di verifica preventiva..." (Linee guida, punto 5.1).

E ancora "nel caso in cui dall'esame dei dati raccolti nel corso della fase prodromica il rischio archeologico risulti basso, molto basso o nullo, e non sia pertanto ravvisabile un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, l'attivazione della procedura è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione di nuovi elementi archeologicamente rilevanti nel corso dei lavori" (Linee guida, punto 5.1).

Da quanto indicato nelle linee guida sembra evidente che allorquando vi sia una significatività archeologica dell'area in cui si collocano le opere in progetto, prima di esprimere parere negativo, sia necessario approfondire i dati acquisiti attivando le procedure richieste dal comma 7 dell'art. 1, All. I.8 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel comma 4 del medesimo articolo è chiaramente specificato che *"Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente...la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 7 e seguenti."*

Si ritiene, quindi, che il parere negativo sia scaturito a fronte della generica presenza di evidenze archeologiche nel territorio, e di meri dati ipotetici privi, tuttavia, di un riscontro diretto.

Inoltre, non è stato considerato che le lavorazioni per la realizzazione delle opere in progetto vengono sempre, per prassi, sottoposte ad un'assistenza archeologica continuativa - come è di consueto prescritto per gli impianti autorizzati - che consente di vigilare sulle attività di scavo e di preservare eventuali evidenze archeologiche rinvenute.

1.4 Beni paesaggistici ed architettonici

Per valutare nel complesso la situazione vincolistica, si procede con l'analisi dei Beni paesaggistici ed architettonici e della compatibilità paesaggistica con l'intervento proposto, ricordando che tutte le questioni sin qui trattate vanno considerate e trattate unitariamente

Si conferma quanto esposto a **pag. 18 del Parere** in cui testualmente è specificato che:

“Per quanto riguarda i vincoli paesaggistici, la Società dichiara che i vari campi fotovoltaici sono ubicati all'esterno di aree vincolate ai sensi degli art. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e fuori dalle fasce di tutela [...]”

Benché il tema dei *Beni archeologici* sia stato ampiamente trattato nel primo paragrafo, si ribadisce anche in questa sede che le aree oggetto di impianto si trovano completamente al di fuori delle zone vincolate ai sensi degli art. 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004 e dalle relative fasce di tutela, come confermato dai CDU dai quali chiaramente si evince che le particelle indagate NON risultano in alcun modo vincolate.

Inoltre, al fine di avvalorare ulteriormente quanto appena dichiarato, si riporta di seguito lo stralcio del grafico “TDA-05_Vincoli Paesaggistici”, elaborato su base CTR con l'identificazione degli elementi tutelati e la sovrapposizione degli shape relativi ai sottocampi in progetto:




Figura 5: Stralcio elaborato TDA-05_Vincoli Paesaggistici e relativa legenda

Dalla figura 5 sopra riportata si evince in modo incontestabile che i lotti di progetto NON presentano alcuna interferenza con i beni tutelati per legge, così come evidenziati in legenda. L'unica interferenza configurabile è quella del cavidotto con il Torrente Tona ed il Vallone Covarello, affluenti del fiume Fortore, tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c) del D. Lgs. 42/2004,

interferenza che, IN OGNI CASO, sarà risolta mediante l'utilizzo della TOC, ovvero: in corrispondenza del Torrente Tona e del Vallone Covarello il cavidotto sarà posto in opera con tubazione in sotterranea, al fine di evitare non solo ogni possibile criticità idraulica con il territorio circostante, ma anche l'eventuale rischio di intaccare gli alvei dei due affluenti.

A tale riguardo si riporta quanto inserito nella nota di riscontro alla DELIBERA N.6 del 26.04.2023 DEL COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO (prot. MASE n. 81860 del 19.05.23), menzionata a pag. 15 della presente trattazione, laddove si faceva riferimento al "passaggio del cavidotto in parte del territorio pericoloso dal punto di vista idrogeologico" così come riportato nella Delibera menzionata.

Venendo ora ad analizzare la questione legata alla paventata alterazione del paesaggio che si verrebbe a creare a seguito della realizzazione dell'impianto, si veda il grafico "TDA-13_Rilievo Fotografico".

Dall'analisi del grafico indicato, che è puntualmente rappresentativo dello stato dei luoghi, si può evincere chiaramente il carattere particolarmente "morbido" del territorio.

Tale caratteristica consente di "mascherare" l'impianto, soprattutto considerando i punti da cui e verso cui sono state scattate le fotografie inserite nel grafico pocanzi menzionato, di cui per praticità si riporta di seguito uno stralcio.



Figura 6: Stralcio TDA-13_Rilievo Fotografico

In figura 6 sono evidenziati i coni ottici rappresentativi dei punti di scatto, nonché i punti noti rappresentati da elementi significativi del territorio che connotano, da un punto di vista architettonico, il territorio circostante.

Tali punti, come si evince dallo Studio di Impatto Ambientale (*RDA-02_SIA*) e (*RDA-01_Relazione Paesaggistica*), sono identificati attraverso il seguente schema, già inserito a pagina 10 della presente trattazione.

ID BENE	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROVINCIA	CLASSE
3203263	Colle Passone A	Santa Croce di Magliano	Campobasso	Archeologici di interesse culturale non verificato
3203288	Colle Passone B	Santa Croce di Magliano	Campobasso	Archeologici di interesse culturale non verificato
3054707	Ovile Baccari	Santa Croce di Magliano	Campobasso	Archeologici di interesse culturale non verificato
3054705	Casino Baccari	Santa Croce di Magliano	Campobasso	Archeologici di interesse culturale non verificato
3054709	Chiesa della Badia di Santa Maria di Melanico-Sant'Eusebio	Santa Croce di Magliano	Campobasso	Archeologici di interesse culturale non verificato
3054711	Abbazia di S. Maria di Melanico	Santa Croce di Magliano	Campobasso	Archeologici di interesse culturale non verificato
710270	Mulino Ianiri	San Giuliano di Puglia	Campobasso	Archeologici di interesse culturale non verificato

Si ribadisce che i punti noti rappresentano gli elementi da cui e verso cui sono stati eseguiti gli scatti inseriti nel rilievo fotografico, al fine di verificare l'eventuale reciproca visibilità.

Dalla tavola rappresentata e dall'analisi delle foto inserite, si evince chiaramente che i sottocampi non risultano visibili proprio grazie alla particolare orografia del territorio.

Si riportano di seguito una parte degli scatti indicati, rappresentativi, come detto, dello stato dei luoghi.



FOTO 1-Verso Malafede e verso il centro di S. Giuliano



FOTO 5 -Verso Malafede



FOTO 8 -Verso tutti i campi



FOTO 9 -Verso Malafede

Non si può negare che la realizzazione dell'intervento condurrebbe ad una modifica temporanea del territorio, ma la percezione del progetto nella sua interezza si avrebbe solo ed esclusivamente in scala planimetrica, "a volo d'uccello", visto che, come già affermato, le peculiarità orografiche del contesto territoriale consentono di "mascherare" i sottocampi in questione.

Ad ogni modo, va sottolineato che le strutture in progetto hanno altezze decisamente contenute e tali che, in un contesto orograficamente ricco di salti di quota, risulterebbero naturalmente "mascherate".

Sul punto, è opportuno far riferimento a quanto riportato nel parere a proposito della siepe, al fine di schermare i vari impianti: va chiarito, infatti, che il tipo di vegetazione scelta per il "mascheramento" dell'impianto è rappresentata dal Lauroceraso e dal Leccio, come si evince dalle relazioni a corredo della documentazione progettuale.

Tali specie sono diffuse nel bacino del Mediterraneo, ed essendo adatte alla creazione di siepi, sono state identificate quali piante adatte al mascheramento degli impianti.

Si procede con l'analisi del Parere a pag. 15, a pag. 19 ed a pag.21:

"È da sottolineare che il carattere industriale dell'impianto è accentuato anche dall'estesa recinzione e dalle stesse opere di mascheramento vegetale che creano una vera e propria barriera visiva che interrompe la geometria della texture paesaggistica". (pag. 15).

"Inoltre la Società in più occasioni rappresenta che la recinzione con la progettata fascia vegetale produrrà un mascheramento dell'impianto per renderlo poco visibile". (pag. 19)

"Le opere di mitigazione lungo la recinzione dell'impianto, costituite da siepi, per di più realizzate con vegetazione non autoctona, costituiscono una vera e propria barriera visiva, di estensione tale da non potersi associare a nessun elemento naturalistico presente nell'area, caratterizzata da aree incolte con siepi e specie vegetali arbustive lungo i corsi d'acqua in forme alquanto sinuose e non rettilinee; esse pertanto contribuiscono alla artificiosa modifica del contesto paesaggistico;" (pag. 21).

Ebbene, si ribadisce che ci troviamo in una fase progettuale in cui è stato ipotizzato l'utilizzo delle essenze arboree sopra menzionate, ossia il Leccio ed il Lauroceraso.

È chiaro che in una fase più operativa ed esecutiva, la scelta delle siepi terrà conto dell'uso di specie autoctone, considerando che sia il Leccio che il Lauroceraso sono piante appartenenti al bacino del Mediterraneo. La scelta è ricaduta su tali specie per le caratteristiche che vengono definite nelle relazioni allegate a tutta la documentazione progettuale.

In particolare, si faccia riferimento ad un tratto della “RDAR-01_Relazione Generale” in cui si legge: “Per mitigare l’impatto visivo, lungo tutto il perimetro è prevista la realizzazione di una siepe di Leccio e/o Lauroceraso (vedi foto allegate). Dopo una valutazione preliminare sull’opera di mitigazione visiva più corretta da porre in opera, si è optato per la realizzazione di una piantumazione fitta che vada a creare l’effetto di coprenza continua. Tale opera genererà un impatto di protezione visiva oltre che una leggera barriera acustica al rumore ed al vento. La piantumazione dovrà essere di tipo sempreverde per i seguenti motivi:

- Migliore mitigazione anche durante i mesi autunnali ed invernali
- Minori costi di manutenzione del verde
- Fioritura ridotta con minore sporco a terra.

Il Leccio presenta una buona resistenza alle raffiche di vento ideale per resistere ai venti soprattutto quelli derivanti di natura marina, fiorisce nei mesi di maggio con la successiva produzione di bacche (del tutto assimilabili per caratteristiche nutritive/tipologiche alle castagne). La potatura viene realizzata in autunno al fine di sfoltire e contenere la folta chioma.

Il Lauroceraso garantisce una protezione fonoassorbente ed ha una caratteristica di fogliame denso per questo sono ideali per la formazione di siepi, produce fiori piccole e frutti a bacca dell’ordine del centimetro, ha una crescita lenta dell’ordine di 50 cm l’anno circa e la potatura, pertanto, si effettua due volte l’anno a giugno e settembre. Entrambe le essenze indipendentemente dalla scelta saranno installate all’esterno della recinzione, garantendo le distanze dai confini così come definito dell’art. 892 del Codice civile in modo da poter essere sempre accessibile e manutenibile, oltre ad essere facilmente accessibile dalle specie della microfauna presenti nel territorio. L’altezza delle siepi sarà in ogni caso prevista in questa fase di 3 metri. L’idea di installare piante di leccio o lauroceraso, oltre alla buona riuscita di lavori simili già realizzati nell’area interessata è dovuta anche le seguenti motivazioni:

- Il leccio o lauroceraso genera un albero a buona crescita e buona coprenza
- Il leccio o lauroceraso permette di realizzare una corretta manutenzione della siepe, lasciandone spazio di lavoro.
- Il leccio o lauroceraso permette alla fauna presente nell’intorno di sviluppare la propria specie, offrendo riparo, posto di annidamento ed impallinatura”.

Di seguito si riportano due foto rappresentative delle specie arboree proposte, ribadendo che si tratta di una proposta da vagliare chiaramente in una sede più operativa, rappresentata dall'esecutività del progetto.



Figura 7: Tipologia di mitigazione recinzione con Leccio



Figura 8: Tipologia di mitigazione recinzione con Lauroceraso

Facendo riferimento al parere rilasciato dall'Ente Gestore della Rete Natura 2000 della Regione Molise, protocollo Partenza n. 134764/2023 del 21/08/2023, che a pagina 2 testualmente specifica: *“Si segnala, inoltre, che la Regione Molise, avvalendosi dell’Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP), possiede una rete di vivai*

di produzione, nei quali sono disponibili diverse specie autoctone di provenienza locale, utilizzabili nelle opere a verde previste nel progetto in esame”, si vuole ribadire che in fase esecutiva la scelta delle essenze arboree sarà determinata attraverso la consultazione con uno dei vivai proposti dall'ARSARP.

In merito alla questione dell'intervisibilità, si riporta il paragrafo “11.6.1 Analisi dell'intervisibilità teorica”, dello Studio di Impatto Ambientale:

“L'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili. È fondamentale tener conto, infatti, delle modalità dei possibili impatti ambientali e paesaggistici e degli specifici criteri di inserimento e misure di mitigazione, così come definito dal D.M. 2010, All.4 – Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il primo livello di analisi consiste nell'identificazione del bacino visivo dell'impianto, pertanto è stata effettuata l'analisi di intervisibilità mediante l'utilizzo del software GIS che, grazie agli strumenti di analisi spaziale di superficie, consente di attribuire ad un modello digitale del terreno un database di informazioni e di rendere graficamente determinati aspetti rilevanti, in questo caso la visibilità dell'impianto; la costruzione della carta delle intervisibilità si basa sull'utilizzo del plugin “Visibility analysis” e gli algoritmi “Create viewpoints” prima, e “Viewshed” dopo. In particolare, l'utilizzo del tool “observer point” del software GIS consente di stabilire se una data cella del modello digitale del terreno è visibile da un'altra cella o se la corrispondenza visiva tra le celle non sussiste a causa della presenza di celle che registrano valori di quota maggiori. L'osservatore è colui che, posto in ogni cella in direzione dell'impianto, vede o meno l'impianto stesso; nel caso in esame è stato preso in considerazione un osservatore di altezza media pari 1,70 m.

Un aspetto da tener presente è che la carta dell'intervisibilità costruita mediante il software GIS non tiene conto di una serie di fattori in grado di limitare la percezione dell'impianto nello spazio; infatti, esso si basa sulla mera considerazione dell'orografia del territorio e non sugli ostacoli all'apertura visuale. Dall'analisi di intervisibilità dell'impianto di progetto con raggio 10 Km, si evince che alcuni dei lotti ricadono in area con percentuale trascurabile di visibilità. È opportuno precisare nuovamente che l'analisi di intervisibilità è puramente teorica, poiché tiene conto solo dell'andamento plano-altimetrico del DTM utilizzato, non considerando la presenza di edifici, ostacoli e alberature eventualmente presenti (schermature naturali presenti

sul territorio), nonché le opere di mitigazione, come la recinzione con siepe, che tendono a limitare ancor di più la visibilità dell'opera”.

Per meglio chiarire quanto sopra esposto, si riporta di seguito uno stralcio dell'elaborato grafico “TDU-05_Carta di intervisibilità teorica”.




Figura 9: Stralcio del SIA_analisi di intervisibilità teorica dell'impianto in progetto con raggio 10 Km

La scrivente società ritiene, pertanto, che in merito alla questione testé menzionata non ci sia altro da aggiungere, posto che è stato tutto precisato e chiarito nello stralcio su riportato e da quanto già ampiamente dichiarato nello Studio di Impatto Ambientale.

Riguardo all'effetto cumulo, preliminarmente si riportano gli stralci dell'elaborato grafico “TDU-07_Inquadramento localizzazione impianti” allegato alla presente nota di riscontro.

Tale elaborato è stato prodotto al fine di analizzare la situazione esistente e progettuale all'interno dei tre comuni di Rotello, Santa Croce di Magliano e San Giuliano di Puglia.

- Lo stato **ANTE OPERAM** rappresenta lo stato dei luoghi attuale ed è caratterizzato dalla presenza degli impianti FER esistenti. Dal grafico si evince che tali impianti sono stati realizzati all'interno del comune di Rotello;

- Lo stato **POST OPERAM** in cui si rappresentano gli shape dei 5 sottocampi in oggetto relazionati agli impianti esistenti e ai due shape che identificano il progetto FV autorizzato (ma non ancora costruito) della società Teodoro s.r.l.
- Lo stato definito da tutti gli impianti in fase di valutazione, sia FV che eolici, in relazione all'impianto "San Giuliano".

In questo quadrante viene rappresentato graficamente un buffer di 3 km a partire da ciascun sottocampo del progetto *de quo*. Ciò serve a definire una circoscrizione territoriale ad ampio raggio in cui valutare la collocazione dell'impianto medesimo, e a definirne la sua incidenza rispetto alla superficie definita dal buffer e rispetto alle superfici territoriali agricole dei tre comuni. Quanto anticipato è chiarito dalla tabella 2: "*Cumulo occupazione suolo*" riportata infra.

- Nell'ultimo quadrante del grafico analizzato vengono inseriti: gli impianti esistenti, quelli autorizzati e quelli in corso di valutazione, relazionati sempre all'impianto oggetto di trattazione.

Come si evince chiaramente dall'ultima rappresentazione grafica menzionata, si ribadisce che quasi tutti gli impianti in corso di valutazione sono collocati nel territorio di Rotello.




Figura 10: Stato Ante Operam




Figura 11: Stato Post Operam




Figura 12: Impianti in valutazione e impianto San Giuliano




Figura 13: Impianti autorizzati, esistenti, in corso di valutazione e impianto San Giuliano

Ciò premesso e chiarito, al fine di riscontrare analiticamente quanto espresso a **pag. 17, paragrafo 2.5 del Parere de quo** in merito alla questione dell'effetto cumulo, si riporta una tabella utile a definire la percentuale di incidenza dell'impianto San Giuliano, rispetto alla superficie determinata dal buffer menzionato in precedenza e rispetto alla sommatoria delle SAT dei comuni su cui ricade l'impianto medesimo nella sua totale estensione.

Superficie Agricola Territoriale	AREA Buffer fascia di 3 km [ettari]	SAT Comuni interessati dai progetti [ettari]
	7397	12977,33
1_Progetto “San Giuliano” – Star Molise		
Estensione complessiva impianto Fotovoltaico “San Giuliano” Star Molise	125,62	125,62
Incidenza percentuale totale	1,70%	0,97%
Superficie occupata dalle strutture “San Giuliano” Star Molise	30,06	30,06
Incidenza Percentuale are occupata	0,406%	0,23%
2_Progetti FV esistenti		
Estensione complessiva impianto FV n. 1	0	5,95
Incidenza percentuale	0%	0,046%
Estensione stimata occupata dalle strutture impianto FV n. 1	0	3,57
incidenza percentuale area occupata	0%	0,028%
Estensione complessiva impianto FV n. 2	0	5,23
Incidenza percentuale	0%	0,04%
Estensione stimata occupata dalle strutture impianto FV n. 2	0	3,138
incidenza percentuale area occupata	0%	0,024%
Estensione complessiva impianto FV n. 3	0	12,1
Incidenza percentuale	0%	0,093%
Estensione stimata occupata dalle strutture impianto FV n. 3	0	7,26
Incidenza percentuale	0%	0,056%
Totale Percentuali estensione complessiva impianti	0%	0,179%
Totale percentuale area occupata dalle strutture	0%	0,108%
3_Progetti Approvati ma non realizzati		
Estensione complessiva impianto Fotovoltaico Teodoro s.r.l.	10,8	10,8
Incidenza percentuale	0,146%	0,08%
Estensione stimata occupata dalle strutture impianto Fotovoltaico Teodoro s.r.l.	6,48	6,48
incidenza percentuale area occupata	0,0876%	0,050%
4_Progetti in fase di valutazione		
Estensione complessiva impianto FV IBVI 3 SRL	0	91,05

Incidenza percentuale	0%	0,70%
Estensione stimata occupata dalle strutture impianto FV IBVI 3 SRL	0	54,63
incidenza percentuale area occupata	0%	0,421%
Estensione complessiva impianto Rotello srl	13,7	52,5
Incidenza percentuale	0,185%	0,40%
Estensione stimata occupata dalle strutture impianto Rotello s.r.l.	8,22	31,5
incidenza percentuale area occupata	0,1111%	0,243%
Estensione complessiva impianto Di Massa s.r.l.	0	27
Incidenza percentuale	0%	0,21%
Estensione occupata dalle strutture impianto Di Massa s.r.l.	0	16,2
incidenza percentuale area occupata	0%	0,125%
Estensione complessiva impianto Sonnedix Santa Chiara SRL	9,1	102,8
Incidenza percentuale	0,123%	0,79%
Estensione occupata dalle strutture impianto Sonnedix Santa Chiara SRL	5,46	61,68
incidenza percentuale area occupata	0,0738%	0,475%
Estensione complessiva impianto SR Project	0	8,5
Incidenza percentuale	0%	0,07%
Estensione occupata dalle strutture impianto SR Project	0	5,1
incidenza percentuale area occupata	0%	0,039%
Estensione complessiva impianto Sorgenia Renewables S.r.l.	37	37
Incidenza percentuale	0,500%	0,285%
Estensione occupata dalle strutture impianto Sorgenia Renewables S.r.l.	22,2	22,2
incidenza percentuale area occupata	0,3001%	0,171%
Estensione complessiva impianto Enel Rotello	0	100
Incidenza percentuale	0%	0,771%
Estensione occupata dalle strutture impianto Enel Rotello	0	60
incidenza percentuale area occupata	0%	0,462%
Estensione complessiva impianto DS Italia s.r.l.	39,8	103,11
Incidenza percentuale	0,538%	0,795%
Estensione occupata dalle strutture impianto DS Italia s.r.l.	23,88	61,866

incidenza percentuale area occupata	0,3228%	0,477%
Estensione complessiva impianto Green Venture Rotello srl	0	60,85
Incidenza percentuale	0%	0,469%
Estensione occupata dalle strutture impianto Green Venture Rotello srl	0	30,425
incidenza percentuale area occupata	0%	0,234%
Totale Percentuali estensione complessiva impianti	1,3465%	4,491%
Totale percentuale area occupata dalle strutture	0,8079%	2,648%
5_Percentuale Occupazione Suolo Totale		
Estensione complessiva impianti	236,02	742,51
Totale Percentuali estensione complessiva impianti	3,19%	5,72%
Estensione occupata dalle strutture	96,3	394,109
Totale percentuale area occupata dalle strutture	1,30%	3,04%
6_Impianti esistenti, approvati e in valutazione		
Estensione complessiva impianti	110,4	616,89
Totale Percentuali estensione complessiva impianti	1,492%	4,754%
Estensione occupata dalle strutture	66,24	364,049
Totale percentuale area occupata dalle strutture	0,895%	2,805%

Tabella 2: Cumulo Occupazione Suolo

La prima tabella (denominata 1_Progetto “San Giuliano” – Star Molise) riguarda l’analisi dell’impianto San Giuliano in relazione alla superficie del buffer di 3 km definito a partire da ciascun impianto e alla somma delle SAT dei comuni di San Giuliano, Santa Croce e Rotello interessati dalla progettazione dell’impianto medesimo.

Dai dati riportati, si evince che:

in relazione alla superficie del buffer di 3 km, pari a circa 7.400 ha, e con riguardo all’incidenza percentuale totale, l’impianto in oggetto occupa una superficie di 125,62 ha, che rappresenta la superficie complessiva **catastale** dell’impianto (superficie nella disponibilità della Star Molise) e che include anche le aree verdi lasciate per il prosieguo dell’attività agricola.

Per meglio chiarire, si specifica che nelle varie tavole presentate, incluse quelle allegate alla presente nota di riscontro, tali aree sono denominate “aree libere dall’installazione delle strutture”.

Dunque, il rapporto tra la superficie complessiva dell’impianto fotovoltaico in esame e l’area definita del buffer di 3 km determina che l’incidenza percentuale totale dello stesso è pari a 1,70%.

Analizzando, inoltre, lo stesso valore di superficie (125,62 ha) con la somma delle Superfici Agricole Territoriali (SAT) dei tre comuni San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano e Rotello, si evince che l’incidenza percentuale totale dell’impianto San Giuliano è pari allo 0,97%.

È ora opportuno valutare l’effettiva superficie occupata dalle strutture dell’impianto (trackers, cabine di sottocampo, etc.) in relazione alle due superfici del buffer e delle SAT comunali:

il valore dell’effettiva occupazione dell’impianto è pari a circa 30 ha per cui, come si evince dalla prima tabella, i valori di incidenza percentuale legata all’occupazione effettiva del terreno, sono rispettivamente di 0,40% e 0,23%.

La medesima analisi è stata condotta per i “Progetti FV esistenti”, per i “Progetti approvati ma non realizzati” e per i “Progetti in corso di valutazione” determinando i valori delle incidenze dei rispettivi gruppi di impianti raggruppati nelle altre quattro tabelle.

Dalla tabella “2_Progetti FV esistenti” si comprende quanto tutti gli impianti realizzati, identificati nel territorio all’interno dei confini dei tre comuni più volte menzionati, siano effettivamente esclusi dall’area definita dal buffer dei 3 km. Inoltre essi sono concentrati all’interno del comune di Rotello.

Quindi, in relazione al buffer di 3 km, il valore è ovviamente nullo, mentre in relazione alle SAT comunali, i valori delle percentuali di incidenza sono rispettivamente di 0,179% e 0,108%.

La tabella “3_Progetti approvati ma non realizzati” riguarda l’analisi del progetto proposto dalla società Teodoro srl, che ha ottenuto l’autorizzazione nel 2021.

Sempre in relazione alle superfici del buffer e delle SAT comunali, i valori della percentuale di incidenza sono i seguenti: 0,0876% e 0,05%.

Ancora in riferimento alle percentuali di incidenza, la tabella “4_Progetti in fase di valutazione” restituisce i seguenti valori: 1,3465%, quale totale delle percentuali di incidenza per quanto

riguarda l'estensione complessiva dei progetti; e 0,8079%, che rappresenta il totale percentuale dell'area occupata dalle strutture, ipotizzando una percentuale di occupazione pari al 60%.

I due valori appena indicati sono desunti in relazione alla superficie del buffer di 3 km, che è pari, come è stato già detto, a circa 7400 ha.

Gli altri due valori, calcolati in funzione delle SAT comunali, sono rispettivamente 4,491% e 2,648%, precisando che la concentrazione di questi impianti in fase di valutazione, riguarda il comune di Rotello.

La sesta tabella analizza i dati riguardanti tutti gli impianti valutati nelle precedenti tabelle, al netto dell'impianto San Giuliano: *6_ Impianti esistenti, approvati e in valutazione*.

I valori delle percentuali di incidenza sono i seguenti: 1,4925% che rappresenta il rapporto, come specificato, tra la superficie totale degli impianti in questione e la superficie del buffer di 3 km, e 4,754% che pone in relazione la stessa superficie degli impianti con quella delle SAT comunali.

Per quanto riguarda l'effettiva occupazione del suolo, determinata da tutte le strutture che compongono gli impianti, i valori sono 0,89% e 2,80%.

A questo punto è opportuno un confronto tra la tabella relativa all'impianto San Giuliano e quella riguardante tutti gli altri impianti.

Naturalmente, i valori da considerare sono quelli legati all'occupazione effettiva del suolo, ribadendo che l'impianto della Star Molise è stato progettato in funzione della compresenza tra produzione di energia rinnovabile e prosecuzione dell'attività agricola.

Ciò posto, partendo dal presupposto che l'impianto San Giuliano ha una superficie effettiva di occupazione del suolo determinato dalle strutture di circa 30 ha, occorre confrontare le incidenze venute fuori dall'analisi tabellare:

La percentuale di incidenza delle strutture dell'impianto in questione, relazionata all'area del buffer di 3 km è pari allo 0,406%.

Quella degli altri impianti è pari allo 0,89%.

La stessa percentuale di incidenza, definita dal rapporto tra la superficie effettiva di impianto e la superficie delle SAT dei tre comuni (circa 13.000 ha), è pari allo 0,23%, a fronte del 2,80% degli impianti esistenti, approvati ed in corso di valutazione.

Dai dati emersi, appare evidente che l'incidenza del progetto San Giuliano, rispetto al contesto territoriale analizzato, è davvero minima.

Inoltre, come più volte evidenziato e come del resto confermato dal parere medesimo, la maggiore concentrazione degli impianti, soprattutto quelli in corso di valutazione, riguarda il territorio comunale di Rotello.

Per concludere la tematica dell'effetto cumulo, si ribadisce nuovamente che, a fronte della Superficie Territoriale Agricola generale dei tre comuni su cui insiste il progetto di Star Molise srl, la superficie effettiva dell'impianto determinata dall'occupazione del suolo da parte delle strutture (30 ha), risulta decisamente minima, così come risulta dall'analisi tabellare appena espletata.

A pag. 16 e 17 del Parere in oggetto si legge che: *“Inoltre, il progetto non prende in considerazione tutte le sottostazioni da costruire in aderenza o in prossimità alla Centrale Terna in quanto tutti gli impianti da fonte rinnovabile in corso di valutazione ricadenti nell'area di riferimento, nonché quelli previsti nei territori confinanti della vicina Puglia, prevedono di collegarsi a detta centrale”*.

La scrivente società ha condotto il tavolo tecnico di progettazione per la stazione di connessione denominata “Rotello 36 kV” ed ha redatto gli elaborati di progetto definitivo riguardanti l'espansione in aderenza alla preesistente Stazione di RTN “Rotello380”.

Tale espansione, rispetto ad un osservatore esterno posto lungo la viabilità di accesso alla SE preesistente, risulta “mascherata” dalla stazione stessa, poiché gli elementi progettati riguardano la collocazione di dispositivi elettromeccanici e locali tecnici che hanno altezze limitate, rispetto alla presenza di pali o tralicci corredati di relativi elettrodotti aerei.

Al riguardo, ed ancora in riscontro al Parere in oggetto, va messa in evidenza la tecnologia di connessione di utenza prevista che, come già detto, rappresenta il nuovo standard di connessione a tensione di esercizio di 36kV (il limite della Media Tensione).

Tale standard è stato introdotto da Terna che, in quanto Transmission System Operator (TSO), è responsabile della pianificazione degli interventi di sviluppo della Rete Elettrica Nazionale, della realizzazione delle opere e della manutenzione delle infrastrutture elettriche.

L'introduzione dell'anzidetto standard, scelto dalla scrivente società, ha come vantaggio principale la realizzazione della connessione attraverso la posa in opera di cavidotti interrati a

36 kV, in tal modo eliminando le problematiche legate alla realizzazione di una sottostazione, anche se in aderenza o in prossimità della Centrale Terna.

In altre parole, il progetto in esame utilizzerà, come opera di connessione alla rete, un **cavidotto interrato, a visibilità nulla**.

A tale riguardo, è opportuno ribadire che:

- la tecnologia di connessione progettata NON è invasiva né impattante visivamente, e viene posta in opera attraverso la realizzazione di una terna di cavi interrati;
- NON si utilizzano tralicci, pali con i relativi elettrodotti aerei;
- NON ha necessità di nessuna sottostazione di connessione nei pressi della SE preesistente “Rotello380”.
- Insieme alla preesistente stazione di RTN “Rotello380”, l’ampliamento progettato rappresenta un’opera della Rete di Trasmissione Nazionale, di Pubblica Utilità indifferibile ed Urgente.
- Il progetto in esame NON dipende in alcun modo dalle eventuali sottostazioni di elevazione progettate da altri proponenti.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA’ DELL’INTERVENTO

Come si evince dall’elaborato “TDA-01_a: Vincoli P.T.P.A.A.V.” il territorio in cui sono collocati i sottocampi del progetto in esame ricade nell’area classificata Pa, ossia “*aree con prevalenza di elementi di interesse produttivo di valore elevato*”.

A pag. 6 del Parere riscontrato si legge quanto segue: “*La componente agronomica dell’impianto è costituita da aree individuate negli elaborati grafici come “Aree escluse dall’installazione”, senza alcuna descrizione delle colture da impiantarsi al fine di poter identificare l’impianto come un Agrovoltaico*”.

Sul punto, è opportuno chiarire innanzitutto che da nessuno degli elaborati presentati è emerso che il progetto riguardasse un impianto “agrovoltaico” e, inoltre, va evidenziato che è stato condotto uno studio ad hoc volto ad analizzare la situazione presente nell’area in oggetto dal punto di vista del valore produttivo dei terreni.


Inoltre, al punto 2 del riscontro nota prot. N. 68526/2023 del 21.04.2023, inviata dalla scrivente società alla Regione Molise IV DIPARTIMENTO “Governo del Territorio” Servizio Programmazione delle politiche energetiche, è stato specificato che:

“L’impianto in oggetto NON rientra nelle specifiche tecniche ai sensi delle linee guida ministeriali di giugno 2022 in materia di impianti agrivoltaici. La società proponente ha lo scopo di produrre energia elettrica e non è un imprenditore agricolo. Inoltre, le linee guida ministeriali hanno lo scopo di indicare i criteri progettuali di impianti che mirano all’acquisizione di incentivi statali che questa società non intende perseguire; pertanto, l’attività di agricoltura interfilare che viene messa in essere ha il solo scopo di non sottrarre suolo all’agricoltura, implementandola strutturalmente, dove tale attività non è prevista ad origine come nel caso di specie.”

Quanto appena citato è comprovato non solo dalla “RDS-08_Relazione Pedologica ed Agronomica”, che è parte integrante della documentazione predisposta, ma è ulteriormente avvalorato da quanto riferito nello “Studio di Incidenza Ambientale – Piano Forestale regione Molise 2017”, di cui di seguito si riporta un estratto:

“Sulla base della “Agricultural Land Capability” è stato accertato che in Molise non sono presenti suoli ascrivibili alla I classe mentre i suoli maggiormente rappresentati sono quelli ascrivibili alla III classe che hanno una superficie di ben 264.178 ettari pari a circa il 59% della superficie totale della regione Molise. Seguono poi i terreni ascrivibili alla IV (22%) e poi II (9%) e IV classe (8%); ultimi in ordine di rappresentabilità sono quelli di V e VII classe. “Prendendo a riferimento la carta della Capacità d’Uso del Suolo di Colombo et Alii citato nel documento della Regione Molise, viene indicato in rosso l’area di impianto oggetto di queste note: come si può notare i dati ufficiali della Regione Molise indicano l’area in III classe e quindi citando la LCC << suoli con notevoli limitazioni, che riducono la scelta colturale o che richiedono un’accurata e continua manutenzione delle sistemazioni idrauliche agrarie e forestali >>”.

Al riguardo, si ricorda che la “Land Capability Classification” definisce la qualità d’uso dei suoli e, nel dettaglio, differenziando terreni di I e II classe di ottima qualità per uso agricolo, da terreni di scarsa qualità (III, IV, V ecc.).



Quanto sopra affermato, è confermato dalla relazione Pedologica ed agronomica che sia allegata alla nota, e di cui si riporta uno stralcio:

“Dalle analisi pedo-agronomiche effettuate nell’area dell’impianto si può affermare che il progetto non arrecherà alcun danno diretto o indiretto alle restanti zone agricole e alla produzione agricola locale, inoltre, l’intervento non comporterà l’espianto di colture pregiate se non in minima parte per quanto riguarda un uliveto composto da circa 120 piante e rappresentante lo 0,4% dell’intera superficie a olivo del Comune di Santa Croce di Magliano. Va ricordato che parte dei lotti impegnati per l’impianto fotovoltaico saranno recuperati ad uso agricolo come da cartografia seguente (aree in verde), riducendo ulteriormente le aree occupate:



Dal punto di vista della qualità pedo-agronomica i terreni si possono classificare di classe III, cioè terreni coltivabili, ma con suoli che hanno limitazioni severe che riducono la scelta delle colture oppure richiedono particolari pratiche di conservazione, o ambedue.”

Dunque, a proposito delle aree verdi si riporta uno stralcio della “RDAR-01_Relazione Generale” in cui a pag. 47 si legge:

“Nell’ottica delle Operazioni di Manutenzione rispetto all’area di suolo non occupata dalle strutture la cui superficie raggiunge circa il 76% del totale, la società prevede la realizzazione di attività agricole affidate ad aziende del settore, compatibilmente con la convenienza dei cicli economici di questa attività secondaria. Le operazioni di manutenzione agricola dovranno riguardare interventi di potatura delle siepi e mantenimento delle essenze arboree autoctone impiantate lungo i confini. Nelle aree di impianto saranno favorite la rivegetazione spontanea, le opere di mitigazione interne ed esterne, di regimentazione. Invece per l’attività di manutenzione delle aree libere dall’installazione delle strutture, sarà possibile prevedere un’attività agricola in modo da implementare le attività fotovoltaiche in essere. La presenza di condotte idriche consortili favorirà la gestione e la manutenzione di questa attività. Si precisa che non sono previste estirpazioni ma al contrario piantumazioni (10.914 metri lineari di siepi). In questi 15 anni di realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici, il concetto di Agro voltaico è stato spesso travisato come un concetto complesso e lontano dalla realtà. Invece si tratta di

una normale, necessaria e soprattutto naturale convivenza tra due ambiti che si dividono un territorio, con un ruolo maggiore a carico della superficie agricola. Infatti, la percentuale di suolo che si rende inibita alla produzione agricola è davvero ridotta a circa il 30%. Con tale premessa in questi 15 anni si è dimostrato come il suolo debba essere necessariamente curato, seminato e destinato a produzioni che producano sufficiente economicità per l'operatore agricolo.”

Sul tema, laddove a pag. 20 del Parere in oggetto è riferito che:

“... inoltre i campi fotovoltaici Paladino, Casciano e Melanico ricadono [...] nel perimetro dell'area che è stata iscritta definitivamente nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici con provvedimento del MiPAAF (DM 328738 del 16.07.2021) come Il paesaggio del grano, area cerealicola di Melanico con il fine di preservare lo storico paesaggio cerealicolo e la valorizzazione dell'area interessata. Gli altri due campi Santa Croce e Malafede sono dislocati pressoché a ridosso del limite sudoccidentale di tale area.” la scrivente società controdeduce riportandosi alla nota contenente le “Controdeduzioni ai pareri ed osservazioni pervenuti”, protocollo MASE n. 0098181 del 15/06/2023, con particolare riferimento alla citata “Delibera n.6 del 24/04/2023 del Comune di Santa Croce di Magliano (protocollo MASE 81860 del 19/05/2023):

“Nella Delibera in questione il Consiglio Comunale esprime la propria contrarietà alla realizzazione del progetto in maniera molto generica; [...]

Entrando più nello specifico la Delibera Comunale specifica che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con Delibera n. 328738 del 16.07.21, ha iscritto il territorio comunale nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali delle Pratiche Agricole (Paesaggio del grano, area cerealicola di Melanico).

Il Dossier allegato alla proposta di inserimento a tale Registro indica al par. 7 (Tutela, promozione e stato della pianificazione) che *"non esistono attualmente specifici strumenti di tutela a livello comunale, per cui proprio l'inserimento del sito di Melanico nel Registro Nazionale costituirebbe uno stimolo all'aggiornamento della parte paesaggistica degli strumenti urbanistici. Attualmente l'area di Melanico è classificata interamente come zona agricola nel Piano di Fabbricazione del Comune di Santa Croce di Magliano";* tale circostanza, quindi, non costituisce una preclusione alla realizzazione sul territorio di impianti di produzione di energia elettrica da FER.

Nel caso in questione, inoltre, trattandosi di un impianto fotovoltaico integrato con pratiche agricole, la percentuale di terreno sottratta all'agricoltura è davvero ridotta e pari a circa il 30% dell'area totale occupata dall'impianto.

In conclusione, si ritiene che quanto emerso dal Parere sia decisamente in contrasto con quanto sin qui dichiarato, ma soprattutto sia principalmente in contrasto con lo “Studio di Incidenza – Piano Forestale Regione Molise del 2017”, redatto per l'appunto dalla Regione Molise stessa.

Quanto emerge dallo studio appena menzionato, infatti, viene pienamente confermato dalle analisi svolte per la redazione dello studio pedologico ed agronomico che è parte essenziale per la valutazione della tematica in oggetto.

3. ANALISI DELLA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA DELL'IMPIANTO.

Si procede nuovamente all'analisi della situazione vincolistica al fine di dimostrare la compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto.

Si riporta di seguito uno **stralcio del Parere della SSPNRR, a pag.18:**

“Per quanto riguarda i vincoli paesaggistici, la Società dichiara che i vari campi fotovoltaici sono ubicati all'esterno di aree vincolate ai sensi degli art. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e fuori dalle fasce di tutela, in evidente contrasto con quanto sopra espresso, ossia con la circostanza che tutto il territorio individuato dal PTPAAV n.2 è stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 8 della LR 24/1989 e quindi ricadente tra le aree elencate all'art. 136 del D.lgs. 42/2004, oltre che la presenza di aree dichiarate di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. m)”.

La scrivente società ribadisce quanto ampiamente dichiarato nella presente trattazione al precedente punto sub 2) denominato “ESPLICAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO” in cui, partendo dai CDU rilasciati dai comuni, e attraverso l'analisi effettuata a mezzo degli elaborati grafici qui riportati come stralci, si dimostra che i terreni scelti per la progettazione dell'impianto San Giuliano sono ubicati al di fuori delle aree vincolate ai sensi degli art. 136 e 142 del D.lgs. n. 42/2004 e fuori dalle fasce di tutela.

Quanto appena dichiarato è valido anche con riguardo alla questione della tutela relativa ai tratturi.

Infatti, dalla lettura dei CDU emessi dai tre comuni emerge inequivocabilmente che: *“non vi sono tratturi di qualsiasi tipo appartenenti al demanio pubblico”*.

Come dichiarato a pag 3 della presente nota di riscontro, nel CDU relativo alle particelle che interessano il progetto Malafede: *“Si precisa inoltre che nelle aree in premessa non vi sono tratturi di qualsiasi tipo appartenenti al demanio pubblico mentre nelle aree contermini, nella parte nord-est vi è il tratturo Celano Foggia”*.

Pertanto, come già dimostrato, va ribadito che il sottocampo Malafede non interferisce con le fasce di rispetto tratturali.

Inoltre, si richiama l'art. 7 c 10 del Capo II delle norme tecniche di attuazione del PTPAAV, che chiarisce che la fascia di rispetto tratturale è pari a 50 m.

Ebbene, oltre a sottolineare che il suddetto lotto risulta esterno alla fascia tratturale, come si evince dai grafici riportati in fig. 1 e in fig. 3 della presente nota di riscontro, va anche evidenziato che l'area effettiva di impianto è ulteriormente arretrata data la presenza di una grande porzione di superficie destinata all'attività agricola.

Ciò posto, nel ricordare che il percorso del cavidotto che parte dal lotto Malafede raggiunge il lotto Santa Croce seguendo il tracciato del tratturo Celano Foggia, si richiama quanto dichiarato a pag. 8 della presente nota in riferimento all'allegato A del DPR 31/2017 (punto A.15) secondo cui le opere interrato (*cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse*) sono escluse dall'autorizzazione paesaggistica.

Sempre a **pagina 18 del Parere de quo** si fa riferimento alla Carta dell'Intervisibilità redatta per l'impianto San Giuliano, in relazione alla quale si rimanda a quanto dichiarato a pag. 24 della presente nota di riscontro, in cui si riporta un paragrafo stilato ad hoc nello Studio di Impatto Ambientale.

Inoltre, in riscontro all'asserzione contenuta nel Parere della SSPNRR, secondo cui le metodologie adoperate dalla società al fine di valutare la compatibilità paesaggistica dell'intervento risulterebbero *“prive di validità scientifica”*, si rimanda alla Relazione paesaggistica in cui è stato rimarcato che:

“... al fine di valutare con maggior dettaglio la componente visiva dell'impianto, è stato effettuato un rilievo fotografico dell'intera area posizionandosi in diversi punti del territorio e

valutando la visibilità del progetto. Per maggior chiarezza, le foto da sopralluogo verranno di seguito mostrate in riferimento ai vari beni architettonici di riferimento, indicati da ID1 a ID21.




Figura 14: Ubicazione ID

ID	Comune	Denominazione
1	San Giuliano di Puglia	Mulino Janiri

Dalle foto successive è possibile osservare come l'impianto non risulta visibile in direzione del centro cittadino di S. Croce e in direzione del centro cittadino di San Giuliano; in quest'ultima direzione, non è visibile il lotto Malafede a causa dell'orografia collinare.



Verso Malafede e verso il centro di San Giuliano

Verso il lotto Santa Croce

<i>ID</i>	<i>Comune</i>	<i>Denominazione</i>
2	San Giuliano di Puglia	Masseria Janiri

Come è possibile osservare dalle figure successive, l'impianto in corrispondenza della Masseria Janiri, risulta troppo distante per essere visibile (i lotti più vicini risultano essere Malafede e Santa Croce che distano 3,3 e 3,5 Km, rispettivamente).



Panoramica con bene



Verso il lotto Santa



Verso Casciano



Verso Malafede

*Considerate le notevoli distanze da questi beni architettonici, l'impianto non risulta visibile.
Stessa considerazione vale per i beni indicati con ID4.*

<i>ID</i>	<i>Comune</i>	<i>Denominazione</i>
<i>3</i>	<i>San Giuliano di Puglia</i>	<i>Masseria SN</i>




Panoramica con bene



Verso Casciano



Verso Malafede



Verso Santa Croce



Verso tutti i campi


ID	Comune	Denominazione
4	San Giuliano di Puglia	Abbazia di S. Elena
		Sito archeologico non verificato




Verso Santa Croce



Verso Malafede



Verso Casciano



Verso tutti i campi

Per quanto riguarda le foto scattate dal centro cittadino di San Giuliano (beni architettonici ID5, ID6, ID7), è evidente che l'impianto non risulta visibile.

<i>ID</i>	<i>Comune</i>	<i>Denominazione</i>
5	San Giuliano di Puglia	Chiesa di S. Giuliano
		Palazzo Marchesale



Vista da Palazzo Marchesale

<i>ID</i>	<i>Comune</i>	<i>Denominazione</i>
6	San Giuliano di Puglia	Palazzo di Stefano
		Palazzo di Pietro



Vista da Palazzo di Stefano


<i>ID</i>	<i>Comune</i>	<i>Denominazione</i>
<i>7</i>	<i>San Giuliano di Puglia</i>	<i>Palazzo Pappone</i>



Vista da Palazzo Pappone

ID	Comune	Denominazione
8	Santa Croce di Magliano	Ex Badia di Santa Maria di Melanico

Nella foto successiva (a sinistra), è possibile valutare l'impatto visivo dell'impianto, dal bene identificato come ID8 (Ex Badia di Santa Maria di Melanico) e di come quest'ultimo sia lievemente percettibile, coperto parzialmente dalla recinzione realizzata con leccio e lauroceraso. In Fig. 15 la foto è stata realizzata mediante foto-modellazione.



Verso Melanico




Verso Casciano e Paladino



Figura 15: simulazione mediante fotomodellazione – “Verso Melanico”



Verso ID8




Panoramica bene

ID	Comune	Denominazione
9	Santa Croce di Magliano	Casino e Ovile Baccari

Nella foto successiva (a destra) (“Verso Melanico”), realizzata mediante foto-modellazione (Fig. 47), è possibile valutare l’impatto visivo dell’impianto dal bene identificato come ID9 (Casino e Ovile Baccari), posto nei pressi di un contesto collinare; ciò consente di percepire in lontananza l’impianto, anche al di sopra della recinzione realizzata.

Viceversa, l’impianto non è percepibile dalla foto “Verso Casciano”, sia a causa del contesto collinare, sia a causa della presenza di alberature.



Verso Casciano



Verso Melanico



Panoramica bene



Figura 16: simulazione mediante fotomodellazione - “Verso Melanico”



Panoramica con bene



Verso ID9

<i>ID</i>	<i>Comune</i>	<i>Denominazione</i>
<i>10</i>	<i>Santa Croce di Magliano</i>	<i>Colle Passone A.</i>

Dal punto identificato come ID10 è visibile la re lotto Paladino, come è possibile anche osservare dalla fotomodellazione.



Verso Paladino



Figura 17: simulazione mediante fotomodellazione – foto “Verso Paladino”

Dai beni identificati come ID11 e ID12 non sono state effettuate foto da sopralluogo.

<i>ID</i>	<i>Comune</i>	<i>Denominazione</i>
<i>11</i>	<i>Santa Croce di Magliano</i>	<i>Stallone</i>

<i>ID</i>	<i>Comune</i>	<i>Denominazione</i>
-----------	---------------	----------------------

12	Santa Croce di Magliano	Torre di Magliano
----	-------------------------	-------------------

I beni architettonici identificati come ID13, ID14 e ID15 si trovano nel centro cittadino di Santa Croce di Magliano, da dove l'impianto fotovoltaico non è visibile.

ID	Comune	Denominazione
13	Santa Croce di Magliano	Chiesa greca



Vista da Chiesa greca verso i campi

ID	Comune	Denominazione
14	Santa Croce di Magliano	Municipio
		Palazzo Casciano
		Chiesa di S. Antonio da Padova



Vista da Municipio e Palazzo Casciano verso i campi

<i>ID</i>	<i>Comune</i>	<i>Denominazione</i>
<i>15</i>	<i>Santa Croce di Magliano</i>	<i>Chiesa di S.Giacomo</i>



Vista dalla Chiesa di S. Giacomo verso i campi

<i>ID</i>	<i>Comune</i>	<i>Denominazione</i>
-----------	---------------	----------------------

16	Rotello	Chiesa di S. Donato e Badia Verticchio
----	---------	--

ID	Comune	Denominazione
17	Rotello	Masseria Verticchio

Dal bene identificato come ID18, è stata effettuata una sola foto verso il lotto Santa Croce, tuttavia considerata la notevole distanza, oltre i 2 Km, non è possibile vedere l'impianto.

ID	Comune	Denominazione
18	Rotello	Case Palazzo-area di frammenti fittili



Verso il lotto Santa Croce

Le due foto successive sono effettuate in prossimità del lotto Santa Croce, una in direzione dello stesso ID18, l'altra verso il centro cittadino di Santa Croce di Magliano, dove sussistono altri beni architettonici identificati come ID13, ID14 e ID15, che risultano chiaramente non visibili considerata la lontananza.



Verso ID18



Verso centro di Santa Croce di

Nel Comune di Rotello si collocano i beni architettonici identificati come ID19, ID20 e ID2, da cui non sono state scattate foto da sopralluogo.

ID	Comune	Denominazione
19	Rotello	Casino Benevento

ID	Comune	Denominazione
20	Rotello	Palazzo Colavecchio
		Chiesa di S. Maria degli Angeli

		Palazzo Lacrime
		Palazzo Perrotta

ID	Comune	Denominazione
21	Rotello	Palazzo Benevento
		Palazzo Benevento-Lemme
		Palazzo Campolieti, Miello, Terzano

Sulla compatibilità visiva/paesaggistica dell'intervento, si riporta un altro paragrafo desunto dalla relazione paesaggistica:

“Si è proceduto dapprima con la redazione della mappa d'intervisibilità del Progetto, individuando poi all'interno di essa i punti sensibili, nelle aree suddette, da cui teoricamente l'impianto risulta visibile.

La mappa di intervisibilità rappresenta il numero di punti campione, presi lungo il perimetro dell'impianto fotovoltaico, teoricamente visibili da ogni punto. La stessa è elaborata tenendo conto soltanto della orografia dei luoghi e non considerando gli ostacoli visivi presenti sul territorio (viabilità presente e centri abitati, strutture in elevazione di ogni genere); per tale motivo risulta ampiamente cautelativa rispetto alla reale visibilità dell'impianto.

Vista l'area di analisi della carta di intervisibilità, estremamente ampia (raggio 10 km), (TDU_05-Carta di Intervisibilità Teorica) siamo stati costretti ad usare come dato di input il modello digitale del terreno TinItaly messo a disposizione dall'INGV ma alla risoluzione di 20 m.

Considerando che un campo fotovoltaico prevede pannelli alti massimo 5 – 6 m, in questo caso specifico 4,5 m dal piano campagna, siamo ben al disotto del grado di risoluzione di partenza (DTM 20m).

Nell'elaborazione non vengono considerati come ostacoli visivi: vegetazione ad alto fusto, grado di nitidezza dell'occhio umano inversamente proporzionale alla distanza. Pertanto, l'elaborazione prodotta, soprattutto con un'area di studio di 10 km resta molto approssimativa e non veritiera del reale impatto visivo dell'opera nel territorio circostante.

Inoltre, prima di procedere con l'analisi della carta di intervisibilità, è stato realizzato un rilievo fotografico al fine di individuare le criticità, le strutture antropiche/industriali presenti, le strutture di elevazione (vedi elaborato TDA-13_Rilievo fotografico).

Si procede pertanto ad una valutazione dell'impatto visivo/paesaggistico del progetto mediante un approccio metodologico dell'area di progetto rispetto alle caratteristiche dei luoghi, ai beni presenti, all'orografia dei terreni ed alle componenti territoriali esistenti in funzione della distanza dal relativo punto di interesse rispetto all'area di progetto.

✓ *Impatto paesaggistico (IP)*

Un comune approccio metodologico quantifica l'impatto paesaggistico (IP) attraverso il calcolo di due indici: un indice VP, rappresentativo del valore del paesaggio;

un indice VI, rappresentativo della visibilità dell'impianto.

L'impatto paesaggistico IP, in base al quale si possono prendere decisioni in merito ad interventi di mitigazione o a modifiche impiantistiche che migliorino la percezione visiva, viene determinato dal prodotto dei due indici di cui sopra:

$$IP = VP \times VI$$

✓ *Valore da attribuire al paesaggio (VP)*

L'indice relativo al valore del paesaggio VP connesso ad un certo ambito territoriale scaturisce dalla quantificazione di elementi quali la naturalità del paesaggio (N), la qualità attuale dell'ambiente percettibile (Q) e la presenza di zone soggette a vincolo (V). Una volta quantificati tali aspetti, l'indice VP risulta dalla somma di tali elementi:

$$VP = N + Q + V$$

In particolare, la naturalità di un paesaggio esprime la misura di quanto una data zona permanga nel suo stato naturale, senza cioè interferenze da parte delle attività umane.

✓ *Indice di naturalità (N)*

L'indice di naturalità (N) deriva da una classificazione del territorio, come per esempio quella mostrata nella tabella sottostante, nella quale tale indice varia su una scala da 1 a 10.

AREE	INDICE N
<i>Territori industriali o commerciali</i>	
<i>Aree industriali consolidate e di nuovo impianto</i>	1
<i>Aree estrattive, discariche</i>	1
<i>Tessuto urbano e/o turistico</i>	2
<i>Aree sportive e ricettive</i>	2
<i>Territori agricoli</i>	
<i>Seminativi e incolti</i>	3
<i>Colture protette, serre di vario tipo</i>	2
<i>Vigneti, oliveti, frutteti</i>	4
<i>Boschi e ambienti semi-naturali</i>	
<i>Aree a cisteti</i>	5
<i>Aree a pascolo naturale</i>	5
<i>Boschi di conifere e misti</i>	8
<i>Rocce nude, falesie, rupi</i>	8
<i>Macchia mediterranea alta, media e bassa</i>	8
<i>Boschi di latifoglie</i>	10

✓ *Qualità attuale dell'ambiente percettibile (Q)*

La qualità attuale dell'ambiente percettibile (Q) esprime il valore da attribuire agli elementi territoriali che hanno subito una variazione del loro stato originario a causa dell'intervento dell'uomo, il quale ne ha modificato l'aspetto in funzione dei propri usi. Come evidenziato nella tabella sottostante, il valore dell'indice Q è compreso fra 1 e 6, e cresce con la qualità, ossia nel caso di minore presenza dell'uomo e delle sue attività.

AREE	INDICE Q
<i>Aree servizi industriali</i>	1
<i>Tessuto urbano</i>	2
<i>Aree agricole</i>	3
<i>Aree seminaturali (garighe, rimboschimenti)</i>	4
<i>Aree con vegetazione boschiva e arbustiva</i>	5

Aree boscate	6
--------------	---

✓ *Presenza di zone soggetta a vincolo (V)*

La presenza di zone soggetta a vincolo (V) definisce le zone che, essendo riconosciute meritevoli di una determinata tutela da parte dell'uomo, sono state sottoposte a una legislazione specifica. L'elenco dei vincoli ed il corrispondente valore dell'indice V sono riportati nella tabella sottostante.

AREE	INDICE V
Zone con vincolo storico – archeologico	1
Zone con tutela delle caratteristiche naturali	1
Zone con vincoli idrogeologici – forestali –	0,7
Zone con tutela al rumore	0,5

Sulla base dei valori attribuiti agli indici N, Q, V, l'indice del valore del paesaggio VP potrà variare nel seguente campo di valori: $2,5 < VP < 17$

Pertanto, si assumerà

VALORE DEL PAESAGGIO	VP
Trascurabile	$2,5 < VP < 4$
Basso	$4 < VP < 9$
Medio	$9 < VP < 13$
Alto	$13 < VP < 17$

✓ *La visibilità (VI)*

L'interpretazione della visibilità è legata alla tipologia dell'opera ed allo stato del paesaggio in cui la stessa viene introdotta. Per definire la visibilità della sottostazione si possono analizzare i seguenti indici:

- la percettibilità (P);
- l'indice di bersaglio (B);
- la fruizione del paesaggio (F);

sulla base dei quali l'indice VI risulta pari a: $VI = P \times (B+F)$

✓ *Indice di percettibilità dell'impianto (P)*

Per quanto riguarda la percettibilità P, la valutazione si basa sulla simulazione degli effetti causati dall'inserimento di nuovi componenti nel territorio considerato. A tal fine i principali ambiti territoriali sono essenzialmente divisi in tre categorie principali:

- i crinali;
- i versanti e le colline;
- le pianure;
- le fosse fluviali.

Ad ogni categoria vengono associati i rispettivi valori di panoramicità, riferiti all'aspetto della visibilità, secondo quanto mostrato in tabella.

AREE	INDICE P
Zone con panoramicità bassa (zone pianeggianti)	1
Zone con panoramicità media (zone collinari e di versante)	1,2
Zone con panoramicità alta (vette e crinali montani e altopiani)	1,4

✓ *Indice di bersaglio (B)*

Con il termine "bersaglio", si indicano quelle zone che per caratteristiche legate alla presenza di possibili osservatori, percepiscono le maggiori mutazioni del campo visivo a causa della presenza di un'opera. Sostanzialmente, quindi, i bersagli sono zone in cui vi sono (o vi possono essere) degli osservatori, sia stabili (città, paesi e centri abitati in generale), sia in movimento (strade e ferrovie). Dalle zone bersaglio si effettua l'analisi visiva, che si imposta su fasce di osservazione, ove la visibilità si ritiene variata per la presenza degli elementi in progetto. Nel caso dei centri abitati, tali zone sono definite da una linea di confine del centro abitato, tracciata sul lato rivolto verso l'ubicazione dell'opera; per le strade, invece, si considera il tratto di strada per il quale la visibilità dell'impianto è considerata la massima possibile.

Il metodo usato per valutare l'andamento della sensibilità visiva è funzione della distanza. In particolare, considera una distanza di riferimento "d" fra l'osservatore ed il generatore, in

funzione della quale vengono valutate le altezze (degli elementi costituenti il generatore fotovoltaico) percepite da osservatori posti a distanze crescenti. La distanza di riferimento “d” coincide di solito con l’altezza H dell’oggetto in esame, in quanto in relazione all’angolo di percezione α (pari a 45°), l’oggetto stesso viene percepito in tutta la sua altezza. Tale altezza H risulta funzione dell’angolo secondo la relazione:

$$H = D \times \text{tg}(\alpha)$$

All’aumentare della distanza dell’osservatore diminuisce l’angolo di percezione e conseguentemente l’oggetto viene percepito con una minore altezza.

Le considerazioni sopra riportate si riferiscono alla percezione visiva di un unico elemento, mentre per valutare la complessiva sensazione panoramica di generatore fotovoltaico nel suo complesso è necessario considerare l’effetto di insieme.

L’effetto di insieme dipende notevolmente oltre che dall’altezza e dall’estensione del Progetto, anche dal numero degli elementi visibili dal singolo punto di osservazione rispetto al totale degli elementi inseriti nel progetto. In base alla posizione dei punti di osservazione e all’orografia della zona in esame si può definire un indice di affollamento del campo visivo. Più in particolare, l’indice di affollamento (IAF) è definito come la percentuale di occupazione territoriale che si apprezza dal punto di osservazione considerato, assumendo una altezza media di osservazione (1,7 m per i centri abitati ed i punti di osservazione fissi, 1,5 m per le strade). Nel caso in esame, l’indice IAF è stato definito dalla mappa di intervisibilità teorica e dal rilievo fotografico effettuato (TDA-13_Rilievo Fotografico) con indicazione delle visuali dai vari punti individuati sul territorio circostante l’area di progetto.

Sulla base di queste considerazioni, l’indice di bersaglio per ciascun punto di osservazione viene espresso attraverso il prodotto fra l’altezza percepita degli elementi visibili visibile e l’indice di affollamento:

$$B = H \times \text{IAF}$$

Sulla base delle scale utilizzate per definire l’altezza percepita e l’indice di affollamento, l’indice di bersaglio può variare a sua volta fra un valore minimo e un valore massimo:

il minimo valore di B (pari a 0), si ha quando sono nulli H (distanza molto elevata) oppure IAF (impianto fuori vista);

il massimo valore di B si ha quando H e IAF assumono il loro massimo valore, (rispettivamente HT e I) cosicché BMAX è pari ad HT.

Nel caso in esame, i punti di vista sensibili sono stati scelti nelle porzioni di territorio dove il numero di campioni visibili presi lungo la recinzione dell'impianto fosse massimo, così da massimizzare IAF. Si precisa che tale assunzione (IAF massimo) è largamente cautelativa, in quanto la mappa d'intervisibilità è teorica, ovvero tiene conto della sola orografia del terreno e non tiene conto delle mitigazioni già presenti, quali copertura naturale del suolo ed edifici già realizzati. Il valore di B è stato poi standardizzato su tre valori (D), cautelativi, per tener conto della distanza dall'impianto. In particolare, è possibile affermare quanto segue:

- *0 ÷ 200m primo piano: area di osservazione in cui sono distinguibili i singoli componenti della scena □ B=1 (valore massimo)*
- *200 ÷ 1000m secondo piano: area di osservazione in cui si distinguono prevalentemente gli effetti di tessitura, colore e chiaroscuro □ B=0,5 (valore intermedio)*
- *1000 ÷ 3000m piano di sfondo: area di osservazione in cui si distinguono prevalentemente i profili e le sagome di grandi masse □ B=0,0 (valore minimo)*

✓ *Indice di fruizione del paesaggio (F)*

Infine, l'indice di fruibilità F stima la quantità di persone che possono raggiungere, più o meno facilmente, le zone più sensibili alla presenza della sottostazione, e quindi trovare in tale zona la visuale panoramica alterata dalla presenza dell'opera. L'indice di fruizione viene quindi valutato sulla base della densità degli abitanti residenti nei singoli centri abitati e dal volume di traffico per le strade. Anche l'assetto delle vie di comunicazione e di accesso all'impianto influenza la determinazione dell'indice di fruizione. Esso varia generalmente su una scala da 0 ad 1 e aumenta con la densità di popolazione (valori tipici sono compresi fra 0,30 e 0,50) e con il volume di traffico (valori tipici 0,20 - 0,30).

A tal proposito si precisa che il Progetto si inserisce in un contesto agricolo, con una regolarità di osservatori bassa, una quantità d'osservatori media-bassa e con una qualità degli stessi ancora media-bassa. Si sottolinea che l'impianto dista circa 4 km, 3,6 Km e 6,8 Km dai centri

abitati di Rotello, Santa Croce di Magliano e San Giuliano di Puglia) rispettivamente e dunque risulta frequentata solo marginalmente.

Sulla base dei valori attribuiti agli indici *P*, *B*, *F*, il valore della visibilità *VI* potrà variare nel seguente campo di valori: $0 < VI < 2,8$

Pertanto, si assumerà:

VISIBILITÀ	VI
Trascurabile	$0 < VI < 0,5$
Basso	$0,5 < VI < 1,2$
Medio	$1,2 < VI < 2,0$
Alto	$2,0 < VI < 2,8$

In conclusione, sulla base dei valori attribuiti al valore del paesaggio (*VP*) ed alla visibilità (*VI*), il valore dell'impatto paesaggistico potrà variare nel seguente campo di valori:

$0 < IP < 47,6$

Pertanto, si assumerà:

Impatto Paesaggistico	IP
Trascurabile	$0 < IP < 2,0$
Basso	$2,0 < IP < 10,8$
Medio	$10,8 < IP < 26$
Alto	$26 < IP < 47,6$

✓ *Determinazione dell'impatto paesaggistico (IP)*

In particolare, sono stati attribuiti agli indici precedentemente elencati i seguenti valori:

– *Indice di naturalità* (N)= 3 “Territori agricoli - seminativi”;

- Qualità attuale dell'ambiente (Q)= 3 “Aree agricole”;
percettibile
- Presenza di zone soggetta a vincolo (V)= 1,7 Le aree di progetto ricadono parzialmente in zone vincolate

Da ciò si deduce che il valore da attribuire al paesaggio è: (VP) = 7,7 - Basso

Per quel che riguarda la visibilità dell'impianto si ha:

Indice di percettibilità dell'impianto (P)= 1,2 “Zone con panoramicità media (zone collinari e di versante)

- Indice di bersaglio

D	B	Punti sensibili
0 ÷ 200m	1	Località Fantina -Fiume Fortore Mediterranea (ZSC-ZPS IT 222267)
200 ÷ 1000m	0,5	Tratturo Biferno-Sant'Andrea e Tratturo Celano Foggia (beni architettonici) - Valle Fortore, Lago di Occhito (ZSC IT 9110002)
1000 ÷ 3000m	0,0	Torrente Tona e Vallone Covarello vincolati paesaggisticamente ai sensi del D.Lgs 42/2004 - Chiesa della Badia di Santa Maria di Melanico (bene architettonico di interesse culturale dichiarato)

- Indice di fruizione del paesaggio (F) = 1,0 in via cautelativa si assume un valore massimo.

Da ciò si deduce che il valore da attribuire alla visibilità dell'impianto (VI), per i diversi punti sensibili, è:

Punti sensibili	VI
Località Fantina -Fiume Fortore Mediterranea (ZSC-ZPS IT 222267)	2,0

<i>Tratturo (bene architettonico) -Valle Fortore, Lago di Occhito (ZSC IT 9110002)</i>	1,5
<i>Torrente Tona e Vallone Covarello vincolati paesaggisticamente ai sensi del D.Lgs 42/2004- Chiesa della Badia di Santa Maria di Melanico (bene architettonico di interesse culturale dichiarato)</i>	1,0

Pertanto, l'impatto sul paesaggio è complessivamente pari a $IP = VP \times VI$

<i>Punti sensibili</i>	<i>IP</i>	
<i>Località Fantina -Fiume Fortore Mediterranea (ZSC-ZPS IT 222267)</i>	15	<i>Medio</i>
<i>Tratturo (bene architettonico)</i>	12	<i>Medio</i>
<i>Torrente Tona e Vallone Covarello vincolati paesaggisticamente ai sensi del D.Lgs 42/2004</i>	8	<i>Basso</i>

Può affermarsi che l'impatto visivo prodotto dalla realizzazione del progetto è da considerarsi medio-basso. In particolare, per quanto riguarda il valore di IP più alto, relativo all'area protetta ZSC-ZPS Località Fantina -Fiume Fortore Mediterranea, si precisa che solo due lotti risultano limitrofe a tale area protetta ma l'impianto risulta esterno alle perimetrazioni ed inoltre sono previste opere di mitigazione (siepe perimetrale con altezza di circa 3,00 m) al fine di ridurre l'incidenza.

Si riporta di seguito la simulazione mediante foto modellazione per meglio comprendere l'inserimento dell'impianto nel contesto territoriale in esame”.

La scrivente società, in relazione alla compatibilità paesaggistica dell'opera, ritiene che non vi sia null'altro aggiungere.

4. VALUTAZIONE IN MERITO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO: AREE IDONEE.

Si riporta di seguito quanto dichiarato a pag. 20 del Parere istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR:

“Con riferimento al D.lgs. 199/21 art. 20 co.8 e modificate dall'art 47 del DL n. 13 del 2023, ora Legge n. 41/23, si rileva che il progetto non ricade in area idonea, in quanto ricompreso nel PTPAAV n. 2 (sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 136 della parte III del D.lgs. 42/2004 per quanto disposto dall'Art. 8 comma 1 della L.R. n. 24 del 16.12.1989).

Si rilevano infatti le seguenti interferenze:

– il cavidotto di connessione ricalca per un tratto il tracciato del tratturo Sant'Andrea-Biferno tutelato con DM 15/06/1976;

– I campi fotovoltaici Santa Croce e Paladino ricadono parzialmente all'interno dell'area di rispetto di 500 m dal suddetto tratturo;

– Il campo fotovoltaico Malafede rientra nell'area di rispetto di 500 m del tratturo Celano-Foggia anch'esso tutelato con DM 15/06/1976;

– Il campo fotovoltaico Paladino rientra nella fascia di rispetto dell'area archeologica di Colle Passone (ubicata 145 m a NE) sottoposta a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con DDR n.8 del 14/02/2013;

– Il campo fotovoltaico Melanico rientra nella fascia di rispetto dell'area archeologica di Melanico sottoposta a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con DDR n.7 del 14/02/2013;

– Il cavidotto intercetta, inoltre, il Torrente Tona e il Vallone Covarello, affluenti del Fiume Fortore tutelati ai sensi dell'art. 142 let. c) del D.Lgs. 42/2004”.

Al riguardo, la scrivente società ribadisce preliminarmente ed ancora una volta la non interferenza diretta con i beni tutelati dalla parte II e III del Codice 42/2004, come già diffusamente dimostrato nel corso della presente trattazione, e fa ulteriormente rilevare che le distanze menzionate in questo paragrafo vanno considerate in relazione a quanto specificato dal D. Lgs. 199/2021, art. 20, c. 8 per la definizione di un'area idonea.

La circostanza che le aree di progetto ricadano all'interno della fascia di 500 m non ha alcuna valenza significativa dal punto di vista archeologico, posto che da nessun elaborato progettuale si evince che le aree di progetto sono state considerate idonee.

Per meglio chiarire quanto appena affermato, si riporta uno stralcio dell'art. 20, c. 8, lett. c-quater del Decreto Legislativo 199/2021:

“8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”.

Pertanto, poiché nella fattispecie in esame l'impianto ricade all'interno della fascia di 500 m dei beni tutelati, i siti scelti per la progettazione non sono individuati come AREE IDONEE, si ribadisce che la scrivente società non ha effettuato alcuna dichiarazione in merito.

Invero, da nessun elaborato progettuale si evince che le aree scelte per la progettazione dell'impianto siano state dichiarate come AREE IDONEE.

Ed ancora, si riporta il punto 2. del riscontro che la scrivente società ha prodotto a seguito della richiesta di integrazione documentale pervenuta dalla Regione Molise con nota prot. n. 50964/2023 del 21/03/2023:

“In riferimento alla verifica di rispondenza rispetto a quanto previsto con la DGR 187/2022: La novella disposizione di cui all'art.6 del DL 50 del 17/05/2022 e successiva Legge 91 del 15.07.2022 ha modificato l'art. 20 del D.Lgs 199/21, che ha di fatto annullato tutte le precedenti Leggi o regolamenti regionali che individuavano aree non idonee, nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, che recita "Con uno o più decreti del MITE di concerto con il MIC, e il MiPAF, previa intesa in sede di Conferenza unificata, saranno stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione

di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili". Pertanto, ad oggi, in assenza dei criteri da definire da parte del MiTe, ai sensi del comma 6 dell'art. 20, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione. Quindi, si definiscono idonee "tout court" tutte le aree di cui al comma 8. Inoltre, non possono essere definite NON idonee le aree non incluse al comma 8, ai sensi del precedente comma 7, che infatti recita: "Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee".

5. CONCLUSIONI

Si riportano di seguito le conclusioni rassegnate alle **pagine 20 e 21 del Parere** in oggetto, contenenti le motivazioni in base alle quali la Soprintendenza Speciale per il PNRR è arrivata ad esprimere un parere contrario alla realizzazione del progetto in questione:

- 1) *"L'impianto non sembra integrare la produzione di energia rinnovabile con la produzione agricola bensì si configurerebbe a livello percettivo come una centrale fotovoltaica tradizionale"*
- 2) *le aree oggetto di intervento, come visto, sono sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004;*
- 3) *tutti i campi fotovoltaici ricadono in area caratterizzata da Elementi di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali classificata di valore elevato nella Carta delle qualità del territorio SI del PTPAAV n.2;*
- 4) *i campi fotovoltaici Paladino, Casciano e Melanico ricadono in prossimità della ex Badia di S. Maria di Melanico, nel perimetro dell'area che è stata iscritta definitivamente nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici con provvedimento del MiPAAF (DM 328738 del 16.07.2021) come Il paesaggio del grano, area cerealicola di Melanico con il fine di preservare lo storico paesaggio cerealicolo e la valorizzazione dell'area interessata. Gli altri due campi Santa Croce e Malafede sono dislocati pressoché a ridosso del limite sudoccidentale di tale area;*
- 5) *il progetto prevede in loc. Piano Moscato, Colle Passone e Melanico la realizzazione di campi fotovoltaici in area già dal 2012 dichiarata di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. m) con DDR n. 17/2012 [...].*
- 6) *come meglio evidenziato al punto 2.4, il contesto territoriale di riferimento è segnato dalla rete tratturale tra cui il tratturo Sant'Andrea Biferno e il Tratturo Celano Foggia, entrambi sottoposti a tutela archeologica con DM 15/06/1976, con la conseguente intrusione visiva dell'impianto di*

progetto nelle visuali storiche che si aprono lungo il percorso determinando grave degrado della qualità percettiva dagli itinerari lungo il tratturo

- 7) l'impianto, seppur suddiviso in 5 campi, presenta una notevole estensione complessiva che sottrae valore paesaggistico tutelato (di tipo agrario-produttivo) determinando una percezione completamente alterata del contesto paesaggistico attuale modificandolo con caratteri tipicamente ascrivibili ad un paesaggio di tipo industriale;*
- 8) le opere di mitigazione lungo la recinzione dell'impianto, costituite da siepi, per di più realizzate con vegetazione non autoctona, costituiscono una vera e propria barriera visiva, di estensione tale da non potersi associare a nessun elemento naturalistico presente nell'area, caratterizzata da aree incolte con siepi e specie vegetali arbustive lungo i corsi d'acqua in forme alquanto sinuose e non rettilinee; esse, pertanto, contribuiscono alla artificiosa modifica del contesto paesaggistico;*
- 9) l'effetto cumulo derivante dalla presenza di ulteriori impianti di energia rinnovabile, alcuni già autorizzati, altri in corso di valutazione, che in ragione dell'estensione del progetto in esame, verrebbe a determinare la percezione di un fronte visivo di 1,2 km occupato da impianti fotovoltaici;”.*

La scrivente Società, in riscontro alle motivazioni addotte dalla Soprintendenza a fondamento del parere negativo espresso, fa rilevare quanto segue:

Sul primo motivo “l'impianto non sembra integrare la produzione di energia rinnovabile con la produzione agricola bensì si configurerebbe a livello percettivo come una centrale fotovoltaica tradizionale;

In riscontro a quanto espresso dalla Soprintendenza, si richiama all'elaborato “RDS-08_Relazione Pedologica ed Agronomica” allegato al progetto consegnato, che ha evidenziato due importanti fattori:

- le analisi effettuate hanno classificato i terreni in questione come appartenenti alla III classe;
- le aree non occupate dalle strutture sono impegnate dall'attività agricola.

Il primo fattore, ovvero l'appartenenza alla III classe è confermata dallo “Studio di Incidenza Ambientale – Piano Forestale regione Molise 2017”, come è stato specificato nel corso della presente trattazione.

Inoltre, va fatto rilevare che tutte le aree classificate nei vari elaborati progettuali come “aree escluse dall'installazione delle strutture”, nonché le fasce tra le stringhe

fotovoltaiche, sono occupate dalla presenza delle coltivazioni, al fine di determinare una coesistenza tra l'attività agricola e la produzione di energia rinnovabile, in un'ottica completamente green finalizzata alla conservazione ed al mantenimento dell'attività agricola, con l'obiettivo di non sottrarre ad essa suolo utile.

Va inoltre evidenziato che la scelta delle coltivazioni deve essere ben ponderata dal momento che, come emerge dallo "Studio di Incidenza Ambientale – Piano Forestale regione Molise 2017", i suoli di III classe presentano "...notevoli limitazioni, che riducono la scelta colturale o che richiedono un'accurata e continua manutenzione delle sistemazioni idrauliche agrarie e forestali".

Sul secondo motivo "le aree oggetto di intervento, come visto, sono sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004;

Nel corso della trattazione, nel primo paragrafo, "**Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento: Beni paesaggistici ed architettonici ed analisi della compatibilità paesaggistica dell'impianto**" è stato dimostrato, attraverso i vari elaborati menzionati, che l'impianto NON interferisce in alcun modo con le aree vincolate.

Si ribadisce che dalla mera lettura dei CDU richiamati, è possibile attestare che i terreni in questione sono liberi da qualsiasi vincolo ai sensi della parte II e III del codice 42/2004.

Infatti, i certificati di destinazione urbanistica sono stati rilasciati dai Comuni dietro espressa richiesta della ricognizione dei vincoli paesaggistici e monumentali di cui alla II e III parte del decreto legislativo 42/2004, nonché con richiesta di precisare nell'attestazione se nelle predette aree fosse possibile rinvenire o meno tratturi di qualsiasi tipo, appartenenti al demanio pubblico.

In merito alla questione dei tratturi si rimanda al PARERE PROT. N. 64496 DEL 14.04.23 REGIONE MOLISE – II DIPARTIMENTO – UFFICIO GESTIONE DEI SUOLI TRATTURALI E DELLE TERRE CIVICHE (prot. MASE n. 59777 del 14.04.23), parere preliminare favorevole, come si legge a pagina 6 di codesta nota di riscontro.

Sul terzo motivo “tutti i campi fotovoltaici ricadono in area caratterizzata da Elementi di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali classificata di valore elevato nella Carta delle qualità del territorio S1 del PTPAAV n.2”;

si conferma quanto dichiarato nell’elaborato TDA-01_a_Vincoli PTPAAV, e cioè che il progetto ricade nell’area classificata dal piano come Pa, ovvero aree di interesse produttivo agricolo di valore elevato.

Al riguardo, si ribadisce quanto già dichiarato al punto 1 delle conclusioni, in merito allo “Studio di Incidenza Ambientale – Piano Forestale regione Molise 2017”, di cui si riporta nuovamente lo stralcio essenziale alla rivalutazione del punto 3 esaminato:

“Sulla base della “Agricultural Land Capability” è stato accertato che in Molise non sono presenti suoli ascrivibili alla I classe mentre i suoli maggiormente rappresentati sono quelli ascrivibili alla III classe che hanno una superficie di ben 264.178 ettari pari a circa il 59% della superficie totale della regione Molise. Seguono poi i terreni ascrivibili alla IV (22%) e poi II (9%) e IV classe (8%); ultimi in ordine di rappresentabilità sono quelli di V e VII classe.”

Si faccia inoltre riferimento all’elaborato grafico prodotto *ad hoc* che ha la funzione di esaminare ciascun lotto di intervento e di definirne le distanze rispetto agli elementi evidenziati in legenda (pag. 5 della nota di riscontro).

Sul quarto motivo “inoltre, i campi fotovoltaici Paladino, Casciano e Melanico ricadono in prossimità della ex Badia di S. Maria di Melanico, nel perimetro dell’area che è stata iscritta definitivamente nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici con provvedimento del MiPAAF (DM 328738 del 16.07.2021) come il paesaggio del grano, area cerealicola di Melanico con il fine di preservare lo storico paesaggio cerealicolo e la valorizzazione dell’area interessata. Gli altri due campi Santa Croce e Malafede sono dislocati pressoché a ridosso del limite sudoccidentale di tale area”;

Si ribadisce quanto già espresso ai precedenti punti 1 e 3, evidenziando l’importanza dello “Studio di Incidenza Ambientale – Piano Forestale regione Molise 2017”, redatto dalla Regione

stessa, i cui dati sono stati accertati attraverso le indagini condotte per la redazione dell'elaborato "RDS-08_Relazione Pedologica e Agronomica".

Inoltre, vanno nuovamente citate le "Controdeduzioni ai pareri ed osservazioni pervenuti", protocollo MASE n. 0098181 del 15/06/2023, in merito alla "Delibera n.6 del 24/04/2023 del Comune di Santa Croce di Magliano (protocollo MASE 81860 del 19/05/2023), già richiamata a pag. 42 del documento, e di seguito riportata per brevità:

"Nella Delibera in questione il Consiglio Comunale esprime la propria contrarietà alla realizzazione del progetto in maniera molto generica; [...]

Entrando più nello specifico la Delibera Comunale cita che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con Delibera n. 328738 del 16.07.21, ha iscritto il territorio comunale nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali delle Pratiche Agricole (Paesaggio del grano, area cerealicola di Melanico).

Il Dossier allegato alla proposta di inserimento a tale Registro indica al par. 7 (Tutela, promozione e stato della pianificazione) che "non esistono attualmente specifici strumenti di tutela a livello comunale, per cui proprio l'inserimento del sito di Melanico nel Registro Nazionale costituirebbe uno stimolo all'aggiornamento della parte paesaggistica degli strumenti urbanistici. Attualmente l'area di Melanico è classificata interamente come zona agricola nel Piano di Fabbricazione del Comune di Santa Croce di Magliano"; tale circostanza, quindi, non costituisce una preclusione alla realizzazione sul territorio di impianti di produzione di energia elettrica da FER".

Nel caso in questione, inoltre, trattandosi di un impianto fotovoltaico integrato con pratiche agricole, la percentuale di terreno sottratta all'agricoltura è davvero ridotta e pari a circa il 30% dell'area totale occupata dall'impianto".

Sul quinto motivo "il progetto prevede in loc. Piano Moscato, Colle Passone e Melanico la realizzazione di campi fotovoltaici in area già dal 2012 dichiarata di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. m) con DDR n. 17/2012 [...]".

Oltre a ribadire quanto esposto al punto 2, si riporta integralmente quanto dichiarato a pag. 12 e 13 della presente nota al fine di porre in evidenza la risoluzione alle

problematiche legate al tema archeologico, citando alcuni passi delle “Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico”.

Si ritiene che nel parere espresso dal MiC non sia stato valutato alcun ulteriore grado di approfondimento delle indagini, come previsto dalla normativa sull’archeologia preventiva.

Le “Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico” approvate con D.P.C.M. 14 febbraio 2022 prevedono, in base all’art. 4, una serie di fasi funzionali i cui esiti integrano la progettazione di fattibilità dell’opera.

Le fasi sono concatenate, nel senso che ogni fase funzionale è attivata in ragione dell’esito positivo della fase precedente.

«Nei casi in cui, sulla base dei dati raccolti, l’opera in fase di progettazione ricada in aree con rischio archeologico medio o alto, devono essere individuate le indagini più adeguate, in particolare saggi e scavi, per definire l’effettivo impatto sui depositi archeologici presenti nel sottosuolo» (Linee guida, punto 5.1).

Inoltre, «qualora dalla documentazione trasmessa nella fase prodromica, risulti la presunzione di un interesse archeologico nell’area prescelta per la realizzazione dell’opera il soprintendente, entro il termine previsto, attiva la procedura di verifica preventiva...» (Linee guida, punto 5.1).

E ancora «nel caso in cui dall’esame dei dati raccolti nel corso della fase prodromica il rischio archeologico risulti basso, molto basso o nullo, e non sia pertanto ravvisabile un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, l’attivazione della procedura è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione di nuovi elementi archeologicamente rilevanti nel corso dei lavori» (Linee guida, punto 5.1).

Da quanto indicato nelle linee guida, è evidente che data la significatività archeologica dell’area in cui si collocano le opere in progetto, come traspare dal parere del MiC, sia necessario, prima di esprimere parere negativo, approfondire i dati acquisiti attivando le procedure richieste dal comma 7 dell’art. 1, All. I.8 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel comma 4 del medesimo articolo, si specifica chiaramente che *«Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l’esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può*

richiedere motivatamente...la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 7 e seguenti. ».

Si ritiene, quindi, che il parere negativo NON possa essere giustificato sulla base della generica presenza di evidenze archeologiche sul territorio, né tantomeno, su dati ipotetici privi di riscontro diretto.

Inoltre, sembra che non si prenda affatto in considerazione che le lavorazioni per la realizzazione delle opere in progetto sarebbero interessate da assistenza archeologica continuativa, di solito prescritta per gli impianti autorizzati, laddove tale assistenza archeologica consentirebbe di vigilare sulle attività di scavo e di preservare eventuali evidenze archeologiche rinvenute.

Sul sesto motivo “come meglio evidenziato al punto 2.4, il contesto territoriale di riferimento è segnato dalla rete tratturale tra cui il tratturo Sant’Andrea Biferno e il Tratturo Celano Foggia, entrambi sottoposti a tutela archeologica con DM 15/06/1976, con la conseguente intrusione visiva dell’impianto di progetto nelle visuali storiche che si aprono lungo il percorso determinando grave degrado della qualità percettiva dagli itinerari lungo il tratturo”;

Si rimanda a quanto già ampiamente analizzato ai precedenti punti 2 e 5, ponendo ulteriormente in risalto quanto dichiarato a pagina 9 della presente trattazione, ovvero che:

dalla nota rilasciata dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise del 21/03/2023 prot. 0003426-P, emerge che tutte le aree interessate dalle opere in progetto NON sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica né sono interessate da procedimenti in itinere.

Ne deriva che il parere negativo espresso per le opere in oggetto si sia basato esclusivamente su una generica valutazione delle potenzialità del sito e non su elementi assolutamente certi.

Si osserva che la maggior parte dei siti censiti nel Documento di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico, ad eccezione di quelli indicati nel modulo MOSI della relazione prodromica (elaborato RDS-02B) con i codici ROT 002, ROT 011, SNC005, SNC013, SNC 016,

SNC 020 E SNC021, deriva da segnalazioni basate esclusivamente su ricognizioni superficiali o fotointerpretazione. Nella quasi totalità dei casi non sono state eseguite delle verifiche mediante indagini geofisiche o scavo archeologico. Inoltre, tutte le segnalazioni archeologiche si trovano al di fuori delle aree di progetto e a distanze tali da garantire la loro tutela.

Senza riscontri oggettivi non si può affermare con certezza che le opere in progetto siano in grado di pregiudicare la conservazione delle eventuali evidenze archeologiche conservate nel sottosuolo.

Sul settimo motivo *“l’impianto, seppur suddiviso in 5 campi, presenta una notevole estensione complessiva che sottrae valore paesaggistico tutelato (di tipo agrario-produttivo) determinando una percezione completamente alterata del contesto paesaggistico attuale modificandolo con caratteri tipicamente ascrivibili ad un paesaggio di tipo industriale”;*

Sull’asserita violazione della tutela dell’interesse paesaggistico, si rimanda a quanto ampiamente argomentato nel corso della presente trattazione, ribadendo ancora una volta che la questione di sottrarre valore paesaggistico tutelato va ridimensionata perché i 5 lotti che caratterizzano l’impianto nella sua totalità sono comunque distribuiti in un ampio contesto.

Quelli più vicini sono i campi Paladino, Casciano e Melanico, comunque collocati all’interno di un territorio caratterizzato da un contesto orografico peculiare, definito da curve “morbide” che consentono di “mascherare” i sottocampi di progetto.

Ciò dimostra che non è corretto considerare i lotti come se fossero in adiacenza, in particolare se si fa riferimento agli altri due sottocampi di progetto (lotti Malafede e Santa Croce).

Pur affermando che la realizzazione del progetto produrrebbe un cambiamento del paesaggio, si contesta fermamente la definizione di “paesaggio di tipo industriale”, posto che il progetto in esame riguarda la realizzazione di un intervento totalmente green ed inserito in maniera (valutata, ponderata, ineccepibile) impeccabile all’interno del contesto in cui è stato progettato.

Si ribadisce, ancora una volta, che tale inserimento è determinato dalla coesistenza di due attività che dovrebbero rappresentare un'ancora di salvezza in un'ottica di tutela generale dell'ambiente: la produzione di energia rinnovabile e l'attività agricola.

A questo proposito si evidenzia la Missione 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:

la Rivoluzione verde e la transizione energetica i cui *“progetti previsti nella missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica” hanno l’obiettivo di favorire la transizione verde del Paese puntando su energia prodotta da fonti rinnovabili, aumentando la resilienza ai cambiamenti climatici, sostenendo gli investimenti in ricerca e innovazione e incentivando il trasporto pubblico sostenibile.*

Inoltre, *“La misura “Rinnovabili e batterie”, [...], mira a sviluppare le filiere industriali nei settori fotovoltaico, eolico e delle batterie. I progetti saranno realizzati attraverso lo strumento dei contratti di sviluppo”.*

Tuttavia, il parere contrario espresso dalla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza appare, invece, in netto contrasto con i principi e gli obiettivi appena espressi nell'ottica della “Rivoluzione verde e transizione energetica”.

Sull’ottavo motivo *“le opere di mitigazione lungo la recinzione dell’impianto, costituite da siepi, per di più realizzate con vegetazione non autoctona, costituiscono una vera e propria barriera visiva, di estensione tale da non potersi associare a nessun elemento naturalistico presente nell’area, caratterizzata da aree incolte con siepi e specie vegetali arbustive lungo i corsi d’acqua in forme alquanto sinuose e non rettilinee; esse, pertanto, contribuiscono alla artificiosa modifica del contesto paesaggistico”*

In merito alla tematica delle siepi, si rimanda a quanto esposto da pagina 21 a pagina 25 della presente nota di riscontro, ribadendo in questa sede che la siepe che costituisce la fascia verde intorno alle recinzioni dei campi è ipotizzata.

Rammentando di aver considerato essenze arboree tipiche del bacino del Mediterraneo, si sottolinea ancora una volta che in una eventuale fase esecutiva la scelta sarà rivolta all'utilizzo di specie autoctone al fine di integrarle adeguatamente all'interno del contesto visivo, salvaguardando al contempo la funzione per cui sono state inserite, ovvero: mitigare gli

impatti visivi (considerando un osservatore posto ad un'altezza di 1,70 m) e facilitare la gestione da un punto di vista manutentivo.

Ad avvalorare quanto appena riferito, si riporta un passo del parere rilasciato dall'Ente Gestore della Rete Natura 2000 della Regione Molise, protocollo n. 134764/2023 del 21/08/2023, in cui si legge: *“Si segnala, inoltre, che la Regione Molise, avvalendosi dell’Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP), possiede una rete di vivai di produzione, nei quali sono disponibili diverse specie autoctone di provenienza locale, utilizzabili nelle opere a verde previste nel progetto in esame”.*

Lo stralcio appena richiamato è utile a sottolineare che la scelta delle specie arboree riguarderà la fase esecutiva e che, in relazione alla tematica, verterà sull'utilizzo di specie autoctone.

Sul nono motivo *“l’effetto cumulo derivante dalla presenza di ulteriori impianti di energia rinnovabile, alcuni già autorizzati, altri in corso di valutazione, che in ragione dell’estensione del progetto in esame, verrebbe a determinare la percezione di un fronte visivo di 1,2 km occupato da impianti fotovoltaici;”.*

Nel richiamare tutto quanto ampiamente analizzato nel corso della trattazione in merito all'effetto cumulo, si rimanda all'elaborato grafico prodotto e, per brevità, di seguito nuovamente riportato al fine di analizzare, nello stato di progetto, l'effetto cumulo determinato dalla compresenza dell'impianto in questione e degli impianti esistenti, autorizzati ed in corso di valutazione (sia eolici che fotovoltaici).




Figura 18: Stralcio TDU-07_Inquadratura localizzazione impianti

Infine, con riguardo alle “CONSIDERAZIONI IN MERITO A PRESCRIZIONI O ADEGUAMENTI PROGETTUALI”, la SSPNRR nel **Parere in oggetto** ha espressamente dichiarato che:

“Per quanto sopra illustrato e valutato non risulta possibile prescrivere adeguamenti o differenti soluzioni progettuali relativi all’impianto in esame e che non determinino un progetto del tutto nuovo e tali da determinare un parere favorevole di questa Amministrazione, stante la localizzazione e la natura stessa dell’intervento che costituisce elemento detrattore del paesaggio in cui è proposto per la sua dimensione, la sua natura materica e cromatica e per il considerevole consumo di suolo agricolo che lo stesso intervento determina e visti gli impatti cumulativi per esso evidenziati.”

Un ipotetico adeguamento progettuale non può prescindere da una delocalizzazione dell'intero impianto in un'area paesaggisticamente meno di pregio, con minor incidenza di effetto cumulo e più compatibile con le indicazioni normative sull'inserimento paesaggistico nazionali e regionali".

Avendo, così, riscontrato ogni singola motivazione addotta dalla Soprintendenza a supporto del Parere de quo, si procede con l'enunciare alcune conclusive considerazioni circa l'impossibilità di definire adeguamenti e prescrizioni progettuali, nonché l'inattuabilità dell'ipotesi di delocalizzare l'impianto.

Innanzitutto, si contesta l'idea di fondo, permeante tutto il Parere qui riscontrato, secondo la quale - da un lato - l'interesse paesaggistico rivestirebbe prevalenza assoluta e incondizionata su ogni altro concorrente interesse od esigenza e - dall'altro - la generica presenza di un "vincolo" implicherebbe per ciò stesso, sempre e comunque, l'intangibilità dell'area e l'irrealizzabilità di qualsiasi tipologia di intervento suscettibile di indurre una qualsiasi modifica dell'esistente.

La posizione "totalizzante" così espressa dalla Soprintendenza si pone in contrasto con l'indirizzo politico europeo (Direttiva CEE n. 2001/77) e nazionale (D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387) che **riconosce agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili importanza fondamentale, dichiarandoli opere di pubblico interesse proprio ai fini di tutela dell'ambiente.**

A ciò si aggiunga che il Parere in oggetto risulta violativo anche del "*principio di integrazione delle tutele*" – anch'esso riconosciuto sia a livello europeo (art. 11 del TFUE) sia nazionale (art. 3-quater del d.lgs. n. 152 del 2006, sia pure con una formulazione ellittica che lo sottintende) – in virtù del quale **le esigenze di tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle altre pertinenti politiche pubbliche, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.**

Il principio si impone non solo nei rapporti tra ambiente e attività produttive – rispetto al quale la legge di riforma costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1, nell'accostare dialetticamente la tutela dell'ambiente con il valore dell'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), segna il superamento del bilanciamento tra valori contrapposti all'insegna di una nuova assiologia compositiva – ma anche al fine di individuare un adeguato equilibrio tra ambiente e

patrimonio culturale, nel senso che l'esigenza di tutelare il secondo deve integrarsi con la necessità di preservare il primo.

Nel Parere qui riscontrato è mancata in radice la benché minima valutazione: i) del conflitto fra gli interessi contrapposti, di rilevanza costituzionale; ii) della possibilità di comporlo con accorgimenti idonei a realizzare il loro equo temperamento sulla base dei principi di proporzionalità e ragionevolezza: in sostanza è stato violato l'obbligo del c.d. "dissenso costruttivo" che comporta il generale obbligo delle amministrazioni coinvolte di collaborare lealmente con la parte privata per consentirle di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori paesistici tutelati dal vincolo.

Le affermazioni della Soprintendenza si rivelano generiche e poco dettagliate laddove l'amministrazione, al contrario, avrebbe dovuto individuare in maniera concreta e circostanziata i motivi di incompatibilità del progetto presentato con le previsioni del piano paesaggistico (nella specie, sotto il profilo della percezione del paesaggio).

Invero, non a tutti i territori ricompresi nel piano paesistico territoriale si estende la dichiarazione "*di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 del 1939*", ma solo a quelle zone territoriali connotate da uno specifico tematismo in relazione agli elementi (puntuali, lineari, areali) del territorio, individuati all'art. 3 della l.r.: a) elementi di interesse naturalistico (fisico, biologico); b) elementi di interesse archeologico; c) elementi di interesse storico (urbanistico, architettonico); d) elementi areali di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali; e) elementi ed ambiti di interesse percettivo; f) elementi a pericolosità geologica.

Ciò posto, va altresì evidenziato che l'art. 12, comma 7, del d. lgs n. 387/2003 ammette espressamente la possibilità di installare gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in aree agricole, e sancisce in questo modo la fisiologica compatibilità fra dette aree e il loro utilizzo per la produzione di energia alternativa.

In particolare, ai sensi di tale norma, costituente un principio fondamentale della legislazione dello Stato in tema fonti energetiche rinnovabili, gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

Inoltre, è mancata da parte della Soprintendenza, un'opera di contemperamento dei vari interessi equiordinati, che fosse sorretta da un rigoroso corredo motivazionale delle opzioni adottate.

Non si può negare, infatti, che, a fronte di aree agricole aventi -come nella specie - valenza esclusivamente produttiva, e che non siano state dichiarate inidonee a ospitare impianti di fonti energetiche rinnovabili con le modalità inderogabilmente stabilite dal d.m. 10 settembre 2010, si impone in capo all'Amministrazione contraria alla realizzazione di simili impianti un onere motivazionale particolarmente rigoroso e stringente. La Soprintendenza, in tali casi, è infatti chiamata ad enucleare puntualmente gli eventuali aspetti di eccezionale pregio paesaggistico dell'area agricola che sarebbero tali da rendere intollerabile la realizzazione dell'opera.

A tale stregua, in sede di rilascio del parere di compatibilità paesaggistica era quindi necessaria una precisa identificazione degli aspetti di eccezionalità eventualmente propri dell'area interessata dal progetto, che ne valorizzasse l'idoneità a sovvertire la regola, sancita dall'art. 12, comma 7, del d. lgs n.387/2003, della generale e fisiologica utilizzabilità delle aree agricole per l'installazione di impianti per la produzione di energia alternativa.

Tuttavia, nulla di tutto ciò è rinvenibile nella motivazione del Parere qui contestato, la quale risulta pertanto particolarmente lacunosa.

Nel caso di specie, il sito di interesse non sarebbe caratterizzato da colture di pregio (unico elemento che potrebbe consentire la qualificazione dell'area come non idonea, ai sensi del d.m. 10 settembre 2010);

Sul punto va sottolineato che lo stesso piano energetico regionale prevede che *“occorre identificare quali aree esiti non idonei quelle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio ricadenti all'interno di quelle formalmente già tutelate dalle norme vigenti e con specifici provvedimenti di tutela e che risultino altresì cartografate in modo puntuale e la cui individuazione sia accessibile non sono agli enti pubblici, ma anche a investitori e sviluppatori. Questo per evitare ogni discrezionalità, ogni interpretazione soggettiva o incoerenza e quindi per accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.*

Nel caso di specie, l'area di intervento non sarebbe stata qualificata come non idonea da uno specifico provvedimento di tutela ai fini dell'installazione di impianti fotovoltaici e, quindi, l'area agricola sarebbe ex se compatibile con l'installazione di impianti fotovoltaici: pertanto, un eventuale diniego al rilascio del titolo autorizzatorio avrebbe dovuto recare una motivazione rafforzata in ordine alle ragioni sottostanti.

Totalmente privo di pregio è inoltre l'asserito consumo del suolo agricolo, - posto dalla Soprintendenza tra gli elementi ostativi alla realizzazione dell'impianto - trattandosi di un aspetto che nulla ha a che fare con i valori paesaggistici connessi alla dichiarazione di notevole interesse pubblico. Sul punto, si rimanda a quanto ampiamente osservato nel corso della presente trattazione con riguardo all'"effetto cumulo"

Altrettanto lacunosa e illogica risulta la motivazione del parere in merito alla dedotta irrimediabile interferenza del progetto sui profili archeologici dell'area individuata per l'impianto. Infatti, la Soprintendenza si è limitata a effettuare un generico richiamo alla "*loc. Piano Moscato, Colle Passone e Melanico*" quale area dichiarata dal 2012 di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. m) con DDR n. 17/2012, senza fare riferimento a specifici rinvenimenti nel sito, senza dar alcun conto dei motivi che in concreto l'hanno portata a ritenere il progetto incompatibile con le caratteristiche del luogo, e senza farsi carico di individuare, infine, eventuali prescrizioni utili ad armonizzarlo con le medesime

Riguardo, poi, la proposta di delocalizzare l'impianto, le ragioni di incompatibilità (con il paesaggio) rilevate dalla Soprintendenza sarebbero sostanzialmente ineliminabili, in quanto l'unica modifica che avrebbe potuto portare all'accoglimento della istanza presentata dalla società sarebbe stata la delocalizzazione dell'intervento progettato.

Orbene l'amministrazione anche in questo caso ha violato l'obbligo del consenso costruttivo sopra richiamato, laddove avrebbe dovuto fornire alla società le indicazioni e le coordinate necessarie per orientarsi con cognizione di causa fra le diverse alternative praticabili in astratto, nella ricerca della soluzione compatibile con la disciplina vincolistica.

Orbene, nella fattispecie, l'Amministrazione preposta, pur non avendo dato adeguata contezza motivazionale degli interessi contrapposti, in esito al percorso procedimentale intrapreso ha (nella sua visione) ritenuto non ravvisabili modifiche progettuali idonee a rendere ammissibile l'intervento proposto e che l'unica soluzione ammissibile sarebbe stata la soluzione negativa estrema, ovvero la delocalizzazione dell'impianto.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

Napoli, 24/04/2024

L'Amministratore Unico
dott. Mario Palma